

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

586° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 21
2 ^a - Giustizia	» 27
5 ^a - Bilancio	» 34
7 ^a - Istruzione	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
11 ^a - Lavoro	» 55
12 ^a - Igiene e sanità	» 57
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 61

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	Pag. 9
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 17

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag. 66
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 67
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	82
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	88
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	89

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Calogero Sodano, in relazione al procedimento civile n. 122/2005 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Caltanissetta

Il PRESIDENTE comunica che in data 12 maggio 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 11, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Calogero Sodano con riferimento al procedimento civile n. 122/2005 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Caltanissetta.

Le dichiarazioni, oggetto di un atto di citazione per danni proposto dal magistrato Walter Carlisi, commentavano la condanna penale subita dallo stesso senatore Sodano il 20 dicembre 2003. Nel corso del suo intervento televisivo, il senatore Sodano faceva riferimento alla coincidenza di persona tra il Gip che l'aveva rinviato a giudizio per ostruzionismo e quello che l'aveva rinviato a giudizio per la gestione di un depuratore.

Nel richiedere una condanna al risarcimento di danni morali nella misura di 51.645 euro, l'attore lamenta la grave offesa che il suo prestigio e la sua reputazione avrebbero ricevuto da tali affermazioni, connettendole con altre rese in precedenza dall'allora sindaco Sodano quando, il 23 aprile 1999, era stato rinviato a giudizio per una parte degli addebiti di abusivismo rivoltigli.

Nella memoria di costituzione il convenuto senatore Sodano, premesso che non intendeva recare offesa ad alcuno con le sue dichiarazioni televisive, le ha qualificate come «legittima espressione del diritto di critica». In udienza, poi, egli ha sollevato anche l'eccezione di insindacabilità. Il giudice monocratico ha ritenuto di non accogliere tale eccezione, e pertanto, dando applicazione alla legge n. 140 del 2003, ha provveduto a trasmettere gli atti al Senato, dove sono pervenuti il 12 maggio 2005.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Calogero SODANO.

Gli pongono domande i senatori MANZIONE, ZICCONI, CONSOLO ed il presidente CREMA.

Congedato il senatore Sodano si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il presidente CREMA ed i senatori ZICCONI, CONSOLO, MANZIONE, PIROVANO, MARITATI e nuovamente il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Sodano, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Ziccone di redigere la relazione per l'Assemblea.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della prima sezione penale del Tribunale di Milano

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della quarta sezione penale del Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dispone l'esame congiunto degli affari in titolo.

Il Presidente informa che in data 23 maggio 2005, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalla Camera dei deputati con ricorsi nn. 280 e 281 depositati l'11 gennaio 2005 nei confronti del Tribu-

nale di Milano, e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con ordinanze nn. 185 e 186 del 2-4 maggio 2005.

La vicenda oggetto dei due conflitti rimonta al precedente conflitto vittoriosamente concluso dalla Camera dei deputati (con l'intervento adesivo del Senato) nella scorsa legislatura: la Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 4-6 luglio 2001, aveva dichiarato che non spettava al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano far prevalere l'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario sull'interesse allo svolgimento delle attività parlamentari, invocato dal deputato Previti per richiedere il rinvio dell'udienza in cui era imputato. La Corte costituzionale aveva conseguentemente annullato cinque ordinanze del predetto g.u.p. Rossato.

Nel frattempo, i procedimenti penali oggetto del primo ricorso erano passati separatamente a due diversi giudici di primo grado, rispettivamente la prima e la quarta sezione del Tribunale di Milano: tali giudici avevano separatamente respinto varie eccezioni avanzate dalla difesa del deputato Previti in ordine alla nullità del decreto di rinvio a giudizio, in quanto fondato sugli atti impugnati presso la Corte costituzionale.

Dopo la declaratoria di annullamento di tali atti, ambedue le sezioni del Tribunale di Milano (rispettivamente con ordinanza 1° ottobre 2001 e 21 novembre 2001) disposero che dovesse ugualmente procedersi oltre nel dibattimento: secondo i due organi giudicanti, l'annullamento pronunciato dalla Corte costituzionale non si riverberava sulla legittimità del rinvio a giudizio, in ragione rispettivamente dell'«innocuità» degli atti compiuti dal g.u.p. ovvero dell'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall'imputato ed in subordine della sua tardività.

La Camera dei deputati, con la delibera del 4 ottobre 2004, lamenta invece che con tali ordinanze (e con le successive sentenze, pronunciate rispettivamente il 22 novembre 2003 ed il 29 aprile-5 agosto 2003) le due sezioni del Tribunale di Milano abbiano leso le sue prerogative costituzionali, così come accertate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2001, il cui giudicato viene in tal maniera violato.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CONSOLO, FASSONE, MANZIONE e ZICCONI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso n. 280 del 2005 (a seguito delle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001, e della sentenza 22 novembre 2003, n. 11069).

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudi-

zio del Senato, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso n. 281 del 2005 (a seguito delle ordinanze del 14 luglio 2000, del 9 ottobre 2000, del 21 novembre 2001 e della sentenza 29 aprile – 5 agosto 2003, n. 4688).

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) *PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 18 maggio.

Si passa allo svolgimento degli interventi di replica.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), relatore per la Commissione Finanze e tesoro, esprime anzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, compiuto anche grazie all'acquisizione del punto di vista dei soggetti interessati dal disegno di legge di riforma del risparmio, senza che ciò prolungasse l'*iter* del provvedimento. Auspica quindi che le Commissioni concludano sollecitamente l'esame del provvedimento, apportando ad esso, peraltro, talune indispensabili correzioni rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver evidenziato l'ampiezza del dibattito e l'articolazione e rilevanza delle valutazioni svolte dai commissari, respinge le critiche concernenti il ritardo del Parlamento nell'approvare le nuove norme in commento, originate come noto dai recenti scandali finanziari. Viceversa, rivendica l'impegno da parte della maggioranza ad evitare condizionamenti sull'attività legislativa da parte di fattori esterni e a compiere valutazioni senza farsi influenzare da vicende attuali sugli assetti proprietari di alcune banche.

Rispetto alle problematiche concernenti la durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia e l'attribuzione di competenza in materia di concorrenza bancaria, sottolinea come proprio tali dibattute questioni abbiano determinato rallentamenti dell'*iter* del provvedimento nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati: reputa pertanto opportuno che il disegno di legge non contenga più alcune disposizioni in proposito e auspica che non vengano riproposte come emendamenti al testo; rileva peraltro come fosse, a proprio giudizio, errato soffermare l'attenzione sui profili attinenti la disciplina del settore bancario, anziché di quello societario e industriale, in relazione all'analisi delle citate crisi finanziarie. Fa poi notare che il disegno di legge non evita di intervenire in relazione all'assetto delle autorità di vigilanza sul settore del risparmio, operando al contrario una riforma sistematica che costituisce una valida risposta all'esigenza di tutela dei risparmiatori e di fiducia emersa nell'ambito del mercato finanziario.

L'oratore replica poi ai rilievi critici rispetto alla difesa degli assetti societari delle banche italiane facendo osservare la contraddittorietà di tale atteggiamento rispetto alle scelte effettuate negli anni scorsi da esponenti della medesima parte politica in relazione a importanti imprese industriali del Paese.

Dopo aver richiamato le riflessioni svolte dai senatori Tarolli e Grillo sulle vicende che hanno condotto all'introduzione del testo unico bancario e al successivo riassetto normativo dei settori bancario e finanziario, sottolinea la validità del sistema nel suo complesso così come progressivamente delineatosi. Inoltre ritiene essenziale riflettere sul ruolo delle banche nell'economia italiana, soprattutto dal punto di vista della loro essenziale funzione di erogazione del credito alle imprese, più che con riferimento alla ipotizzata scarsa concorrenza nel settore, ovvero, alle condizioni praticate e ai costi dei servizi erogati. Proprio in tale funzione allocativa e di sostegno alla crescita delle aziende risiede, infatti, la motivazione principale dell'attenzione che deve essere riservata al settore bancario, anche in relazione al possibile ruolo delle banche straniere, giudicando, di contro, non condivisibili le diverse valutazioni svolte dal senatore Debenedetti.

Ricordando il rammarico espresso dai senatori Cantoni e Debenedetti per la mancata disciplina del mandato del Governatore e del riparto di competenze in materia di concorrenza bancaria – dopo aver sottolineato come nella scorsa legislatura il centro-sinistra non abbia attuato alcun intervento in merito – ricorda che le previsioni attinenti tali problematiche non hanno superato il vaglio della Camera dei deputati. Giudica favorevolmente la mancata introduzione di disposizioni incidenti sull'assetto normativo attuale del sistema di vigilanza sul settore bancario, rilevando come esso si sia dimostrato idoneo a garantire l'indipendenza della funzione di vigilanza e la crescita del comparto bancario anche a seguito del processo di privatizzazione degli istituti di credito. Ritiene inoltre che l'attribuzione alla Banca d'Italia del duplice ruolo di autorità di vigilanza (volta a garantire la stabilità e la sana e prudente gestione) e di regolazione della concorrenza in ambito bancario risulta efficace e funzionale all'operatività dell'Istituto. Dopo aver citato i dati concernenti la crescita di concorrenza nel sistema bancario, sottolinea l'esigenza di distinguere con chiarezza tra la problematica dell'attribuzione dei compiti in tema di concentrazioni bancarie e quella della possibilità per gli operatori esteri di acquisire quote di controllo nel capitale di istituti di credito nazionali: tali procedure, infatti, sono regolate da normative diverse e rispondono a differenti finalità, ragion per cui non ritiene possa sussistere alcun conflitto tra compiti di vigilanza sulla stabilità del sistema bancario interno e valutazioni dal punto di vista della concorrenza tra operatori. L'oratore non condivide quindi le critiche rivolte alla correttezza dell'operato della Banca d'Italia su entrambi i versanti, citando, da un lato, l'assenza di provvedimenti giudiziari di annullamento di atti della stessa quale autorità di vigilanza e, dall'altro – con riferimento cioè ai sospetti di atteggiamenti protezionistici della Banca d'Italia in veste di autorità preposta alla concorrenza nel settore bancario - i dati relativi alla presenza di gruppi esteri nel capitale delle principali banche italiane rispetto alla situazione degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Conclusivamente rispetto a tali tematiche ribadisce la propria preferenza per la non introduzione di modifiche al disegno di legge che rischie-

rebbero di compromettere il patrimonio di credibilità e indipendenza dell'Istituto.

Soffermandosi poi su talune tematiche emerse nella discussione, con riferimento alla disciplina delle società di revisione contabile, sottolinea l'esigenza di fissare un limite massimo alla responsabilità civile per comportamenti non dolosi, onde consentire un meccanismo di tipo assicurativo. Ritiene inoltre opportuno garantire l'indipendenza dell'attività di revisione limitando i possibili conflitti di interesse tra la società cliente e la rete cui appartiene la società di revisione, prevedendo misure omogenee rispetto agli indirizzi in via di definizione in sede comunitaria.

Quanto al problema della contendibilità sul piano internazionale delle banche nazionali, evidenzia i rischi che potrebbero derivare da mutamenti della proprietà delle banche per i fruitori dei servizi finanziari e, soprattutto, dal punto di vista dell'erogazione del credito e della scelta degli investimenti da effettuare, rispetto alle esigenze delle imprese italiane ovvero dei territori in cui operano gli istituti di credito.

Ritiene inoltre che sia necessario prevedere una normativa maggiormente severa relativamente ai cosiddetti paradisi fiscali, per contrastare efficacemente comportamenti elusivi, subordinando alla valutazione della Consob la possibilità, per le società italiane quotate o con titoli diffusi tra il pubblico, di detenere il controllo di società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Reputa altresì opportuno intervenire in materia di azioni attribuite a esponenti aziendali dipendenti o collaboratori, estendendo l'ambito di applicazione della nuova normativa a tutti i casi di remunerazione basata su azioni o strumenti finanziari, ampliando altresì gli oneri di comunicazione non solo al mercato ma anche all'assemblea degli azionisti. Ritiene inoltre necessario affidare alla normativa secondaria della Consob l'individuazione di misure che impediscano che siano poste in essere strategie aziendali meramente speculative e finalizzate all'attribuzione di *stock option* anziché alla crescita produttiva.

In materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, giudica preferibile l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza della normativa a carico dei responsabili e non direttamente delle società di appartenenza, onde evitare che l'entità delle sanzioni possa essere considerata un costo di impresa.

Per quanto concerne le disposizioni sulla concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, ritiene opportuno affidare interamente alla normativa di attuazione delle Autorità creditizie il compito di dettare la disciplina dei limiti per la concessione di credito, anziché operare una ripartizione tra norme di rango primario e secondario. Giudica peraltro necessario eliminare la disposizione legislativa che individua una soglia debitoria fissa, in quanto facilmente eludibile e contraria all'efficienza gestionale delle banche.

In relazione all'apparato sanzionatorio, sottolinea l'esigenza di procedere ad un coordinamento tra le disposizioni del disegno di legge e le modifiche recentemente introdotte dalla legge comunitaria per il 2004 - che

ha recepito, tra l'altro, la normativa comunitaria sugli abusi di mercato – nonché con la riforma del diritto societario in via di attuazione.

Conclude sottolineando l'esigenza di un esame del provvedimento in tempi ristretti, apportando solo talune limitate modifiche che non ne mettano in discussione l'impianto essenziale.

Il relatore SEMERARO (AN) , nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal relatore per la 6^a Commissione Eufemi, esprime preliminarmente apprezzamento per gli interventi svolti in discussione generale, che hanno offerto un utile contributo alla comprensione delle complesse problematiche relative al risparmio ed ai mercati finanziari.

Sotto il profilo politico ritiene di non condividere l'imputazione di responsabilità in merito al ritardo nella emanazione dei provvedimenti di riforma, che da alcune parti è stata rivolta al Governo e all'attuale maggioranza, in quanto i servizi e i mercati finanziari vengono gestiti nello stesso modo da diverso tempo e la precedente maggioranza non ha ritenuto, a suo avviso, di voler intervenire in proposito. Non è la prima volta – prosegue il relatore Semeraro – che al Governo ed alla sua maggioranza viene attribuita la responsabilità di eventi e situazioni assolutamente non imputabili al loro operato. Al contrario, va dato atto al Governo e al Parlamento del tempestivo intervento posto in essere subito dopo il verificarsi di eventi che hanno interessato il sistema di risparmio nazionale e, soprattutto, danneggiato i risparmiatori. Al riguardo, esprime la propria soddisfazione per il fatto che il disegno di legge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, presenta fra i primi firmatari alcuni esponenti della sua parte politica.

Sempre in riferimento all'aspetto politico, precisa che da parte dell'attuale maggioranza vi è la ferma volontà di giungere in tempi brevi all'approvazione in Assemblea del disegno di legge.

Con riguardo ai profili di merito, richiama le argomentazioni che le varie autorità invitate ad intervenire hanno esposto nelle proprie relazioni, osservando che ciascuna di esse ha posto in evidenza gli aspetti condivisi, ed ha altresì suggerito alcune modifiche all'attuale testo licenziato dalla Camera. Al riguardo, ritiene arduo distinguere gli aspetti più o meno condivisibili in quanto tutte le argomentazioni proposte risultano di particolare aderenza e colgono aspetti significativi per la tutela del risparmio e per la disciplina dei mercati finanziari. Ricorda in proposito che da più parti è stato sollevato il problema della totale indipendenza o meno degli organi di amministrazione, ed è stato altresì affrontato il problema dell'entità del possibile affidamento ad amministratori di istituto di credito. Precisa inoltre che la scelta in ordine alla creazione della figura del coordinatore fra le autorità di controllo non ha ricevuto unanimi consensi in quanto alcuni hanno ritenuto tale figura inutile, altri adeguata alle attuali necessità ed altri ancora suscettibile di comprimere le attuali esigenze di segretezza. La stessa varietà di giudizi si è verificata in relazione al tema della collaborazione disposta dalla Guardia di Finanza.

Fa quindi osservare che tutte le autorità interpellate hanno trattato delle varie problematiche riferite all'intermediazione e all'assoluta necessità di grande trasparenza.

Il disegno di legge approvato dalla Camera ha la precipua finalità di realizzare la maggiore e migliore trasparenza possibile, in quanto è con l'esaltazione della trasparenza che si realizza la possibilità per l'operatore di scegliere consapevolmente tra le varie offerte e, conseguentemente, si accrescono le dinamiche competitive dei mercati. Il risparmiatore – prosegue il relatore Semeraro – deve essere posto nelle condizioni non solo di conoscere, ma anche di avere un'informazione completa e assolutamente chiara, che possa consentirgli, di conseguenza, le scelte più opportune: di qui la necessità di un complesso sistema di controlli attraverso un ben congegnato rapporto di reciproche integrazioni. A tal riguardo, a presidio della primaria esigenza di trasparenza, rileva l'opportunità di valutare l'introduzione di una specifica tutela cautelare, posto che assai di frequente l'effetto repressivo, realizzato dal provvedimento giudiziale giunge in ritardo per i tempi occorrenti alle esigenze istruttorie. Occorrerebbe, a suo avviso, individuare un sistema capace di interrompere tempestivamente l'eventuale amministrazione inadeguata, al fine di evitare l'aggravarsi della situazione medesima per tutto il tempo occorrente al detto espletamento istruttorio, ovviamente in presenza di risultanze sufficientemente indicative.

Richiama quindi l'attenzione sul fatto che la pur necessaria esaltazione della trasparenza non deve indurre all'attuazione di precetti che mal si collocherebbero nel nostro ordinamento, come l'ipotizzata previsione, in alcune ipotesi di potenziale danno, di una non precisata nullità contrattuale che, com'è noto, può esistere soltanto in assenza di elementi essenziali del contratto. Ritiene inoltre che il riferimento a soggetti di amministrazione caratterizzati per la loro indipendenza, anziché per l'appartenenza alla minoranza, non si traduca in un pregiudizio alle esigenze di trasparenza: l'obbligo di necessaria appartenenza alla minoranza vincola anzi ingiustificatamente la volontà sociale nell'esercizio di un potere di scelta che è e deve essere specifica espressione della sovranità assembleare.

Ritiene inoltre necessario definire un equo temperamento di interessi nel rapporto banche-imprese, sottolineando come l'eccessiva limitazione creditizia nei confronti di soggetti che, in quanto soci, rivestano cariche apicali nell'istituto bancario o partecipino a patti di sindacato di voto potrebbe, a suo avviso, determinare un improvviso obbligo di riassetto dell'azionariato di varie banche, con la conseguente possibilità di un più agevole ingresso nel nostro sistema economico di banche estere. A suo avviso, è doveroso evidenziare che l'Italia è la nazione nel mondo dove si registra la maggiore partecipazione di banche straniere.

Ritiene pertanto che gli interventi, pur nel massimo rispetto dell'esigenza di correttezza e trasparenza, non debbano sacrificare senza utile vantaggio esigenze di carattere economico e produttivo, sottolineando in proposito che la configurazione di un rapido sistema cautelare, come

prima specificato, può essere una soluzione idonea per eliminare le pregiudizievoli conseguenze di un sistema eventualmente di maggior favore per soggetti più inseriti nel complesso amministrativo e gestionale di una specifica banca. Ribadisce inoltre la rilevanza delle attività di controllo svolte da appositi enti ed autorità, che costituiscono un'ulteriore forma di sicurezza operativa.

Fa osservare che il risparmio costituisce il primo comparto dell'economia nazionale ed è un elemento di sicuro affidamento specie ove si consideri che in Italia si registra il livello di risparmio più alto del mondo. Tale considerazione unitamente al fatto che l'Italia è caratterizzata da un sistema bancocentrico, che individua nel ricorso alle banche il primario modo di finanziamento, fa ritenere necessaria una gestione univoca del sistema per evitare brusche interruzioni e necessità di diverso adattamento.

Nel sottolineare i meriti del Parlamento, che ha approvato in prima lettura un provvedimento di riforma in materia di risparmio in gran parte adeguato alle necessità, ritiene tuttavia che sia opportuno introdurre alcune modifiche. Da un lato, ciò consentirebbe ad esempio di evitare penalizzazioni eccessive con possibili conseguenze pregiudizievoli e, dall'altro, permetterebbe di evitare forme di indebito vincolo alle libere manifestazioni di volontà. Sotto altro profilo, sottolinea la necessità di introdurre ulteriori modifiche per rendere il provvedimento legislativo di più facile applicabilità ed adesione ai complessi aspetti della gestione e difesa del risparmio, oltretutto alle normali esigenze di carattere bancario.

Infine, rileva la necessità di individuare una specializzazione giudiziaria con conseguente creazione di sezioni giurisdizionali *ad hoc*.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, espresso preliminarmente apprezzamento per gli utili contributi propositivi emersi in discussione generale, sottolinea la necessità di pervenire in tempi rapidi alla approvazione del provvedimento in esame, al fine di introdurre regole certe per gli operatori del settore e per tutti i risparmiatori. Pur dichiarando di non condividere alcune delle considerazioni dei relatori, ritiene infatti che l'esigenza di assicurare l'entrata in vigore della riforma risulti assolutamente prevalente.

Con riguardo ai profili di merito fa presente che relativamente alla ridefinizione dei poteri di vigilanza e alla durata del mandato al Governatore della Banca d'Italia si è determinato un acceso dibattito tra le varie parti politiche, animato anche dal confronto tra due figure istituzionali di spiccata personalità. In considerazione della delicatezza delle questioni sottese, ritiene che su tali aspetti non vi sia lo spazio per approvare modifiche rispetto all'attuale formulazione del testo. Tuttavia, considera altresì che nell'attuale connotazione dei sistemi economici e bancari, anche in ambito europeo e internazionale, non sia più ipotizzabile un mandato del Governatore *sine die* e che la modifica di tale principio dovrà essere regolamentata dalla stessa Banca d'Italia.

Dichiara quindi la piena disponibilità del Governo a valutare con attenzione tutte le altre proposte emendative che possano risultare utili ad un miglioramento del testo.

Il presidente PEDRIZZI esprime soddisfazione per l'ampia e approfondita discussione, auspicando una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento, in modo tale da consentirne l'approvazione da parte dell'Assemblea entro il mese luglio. Assicura inoltre un'attenta valutazione anche delle istanze provenienti dall'opposizione e dei disegni di legge abbinati, auspicando l'individuazione di soluzioni normative ampiamente condivise.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(732) **BERGAMO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) **BASSO.** – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2004.

Il presidente NOVI avverte che, da parte dei senatori Falcier, Basso, Bergamo e Ponzo, è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.0.102 (pubblicato in allegato al presente resoconto), che verrà trasmesso immediatamente alla 5^o Commissione permanente, per il prescritto parere.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) si riserva di presentare subemendamenti all'emendamento 1.0.102 (nuovo testo).

Il presidente NOVI prende atto di quanto testè osservato dal senatore Turroni.

Il senatore BASSO (*DS-U*) fa presente che l'emendamento in questione trae origine da un disegno di legge da lui presentato, insieme con il senatore Falcier, nella 13^o legislatura ed è volto ad affrontare una delicata questione connessa alla presenza, nell'area di Caorle, di alcuni nuclei di pescatori, insediatisi all'inizio del secolo scorso.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA concorda con quanto testè ricordato dal senatore Basso ed osserva che in effetti le famiglie residenti a Caorle attendono da tempo una soluzione alle problematiche oggetto dell'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL TESTO PROPOSTO DAI
RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 732 E 1407**

Art. 1.

1.0.102 (nuovo testo)

FALCIER, BASSO, BERGAMO, PONZO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le aree demaniali site nel Comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, porzione mappale 437 dell'estensione di ettari 0.60.00, confinante con mappale 529 (corrispondente alla superficie e relative adiacenze di pertinenza degli edifici esistenti) e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.16.94, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, anche in assenza di titolo alcuno, e anche quelle non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del Comune di Caorle. L'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Comune, è autorizzata alla eventuale precisa definizione delle suddette aree in sede di stipula dell'atto di compravendita. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di mille euro.

2. Il prezzo di cessione delle aree, comprensivo dei canoni, indennità, compensi, e sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito sulla base della valutazione del solo terreno, in euro 36,00 al mq.

3. Il Comune di Caorle è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo comma 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, a condizione che le opere di urbanizzazione siano eseguite e che il Comune abbia approvato un piano di recupero urbanistico ambientale. Il relativo prezzo di cessione comprenderà la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

4. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale, il trasferimento ha luogo di diritto, previo versamento dell'importo previsto dal comma 2.

5. È fatto divieto ai privati acquirenti dal Comune di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

7. Il Comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree e di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione del presente articolo».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

517^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno Saponara.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce le determinazioni assunte all'unanimità dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, nella riunione appena conclusa, in vista della possibile approvazione, da parte della Camera dei deputati, di modifiche ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 44 e n. 45 del 2005 (Atti Senato n. 3367 e n. 3368), rispettivamente concernenti gli enti locali e la sicurezza pubblica, già approvati dal Senato ed esaminati in sede referente dalla commissione. Per tale eventualità, si è convenuto di esaminare le modifiche della Camera dei deputati nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 maggio alle ore 15: naturalmente tale adempimento si intende subordinato sia all'effettiva approvazione da parte della Camera dei deputati di un testo modificato, sia alla trasmissione dei disegni di legge in tempo utile sia, infine, all'eventuale assegnazione alla commissione in sede referente anche per la terza lettura. Di conseguenza, il termine per eventuali emendamenti, da riferire alle modifiche della Camera dei deputati, è fissato sin d'ora per domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 13.

La commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3357) STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il sottosegretario SAPONARA, a nome del Governo, esprime avviso favorevole sul disegno di legge in esame, che fonda le sue motivazioni sulla necessità di fornire un supporto interpretativo, al fine di considerare come atti di terrorismo le ripetute azioni delittuose ad opera del soggetto definito «Unabomber» e di estendere alle vittime di quelle azioni i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004 n. 2006.

Sottolinea, tuttavia, alcune problematiche inerenti ai presidi tecnici e giuridici della proposta. Anzitutto l'ambito di applicazione della norma è delimitato in base a una esplicita localizzazione regionale dei fatti criminosi e non prevede analoghi rimedi per le vittime di azioni simili consumate o consumabili con le stesse modalità e in sequenza seriale in altri luoghi e da parte di soggetti diversi. In secondo luogo, appare inopportuno, ad avviso del Governo, connotare *ope legis* come azioni terroristiche fatti che, in ipotesi di riconoscimento giudiziario delle loro finalità terroristiche, renderebbero automatica l'applicazione della legge n. 206 del 2004, mentre in difetto di una sentenza in quel senso ricadrebbero nell'ambito del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In entrambi i casi, ai fini della tutela delle fattispecie di cui si tratta, la norma del disegno di legge risulterebbe ultronea, se le procure procedenti, in auspicabile unità di intenti e di azione, decidessero di estendere il concetto di finalità terroristica anche ai gesti criminosi di Unabomber, che però sarebbero considerati non di natura politico-eversiva, come nella definizione dell'aggravante introdotta nel codice penale, ma come atti di un singolo genericamente volti a seminare il terrore.

In conclusione, ad avviso del Governo, la specifica tutela delle vittime di Unabomber potrebbe essere perseguita attraverso una legge speciale che, derogando alle disposizioni vigenti in materia, estendesse semplicemente e direttamente i benefici della legge n. 206 del 2004 a prescindere da ogni qualificazione giuridica dei fatti.

Il senatore VITALI (DS-U) ricorda le proteste avanzate dall'associazione delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 per la non corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia. In proposito, richiama anche l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si impegnava il Governo a estendere i benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 alle vittime del disastro aereo di Ustica e a quelle dei delitti compiuti dalla banda della «Uno bianca».

Invita il Governo a fornire chiarimenti, dunque, sulla possibilità di estendere per via amministrativa l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004. Nell'ipotesi in cui invece tale soluzione non fosse praticabile, ritiene che il disegno di legge in titolo dovrebbe essere modificato nel senso di applicare le norme in questione anche alle vittime di Ustica e della Uno bianca.

Il relatore STIFFONI (*LP*) osserva che, in carenza di sentenze definitive sui fatti attribuiti al cosiddetto Unabomber, appare difficile estendere in via interpretativa, senza una legge apposita, l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004; estensione che, peraltro, sarebbe compatibile con la capienza del fondo costituito da quella legge per l'erogazione di benefici alle vittime di atti terroristici.

Il sottosegretario SAPONARA, a nome del Governo, si riserva di fornire informazioni dettagliate, anche con riguardo alle questioni sollevate dal senatore Vitali, al fine di individuare la formulazione più efficace per il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(553-1658-1712-1749-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri

(2156) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PETERLINI ed altri.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali*

(2804) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *GIOVANELLI ed altri.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) ricorda le proposte di modifica avanzate dalla sua parte politica al fine di introdurre la tutela dell'ambiente fra i principi costituzionali. Esprime quindi soddisfazione per il fatto che la Camera dei deputati abbia ampliato la formulazione approvata

dal Senato includendo fra gli oggetti della tutela gli ecosistemi, le biodiversità, nonché il rispetto degli animali.

Ritiene, tuttavia, che la formulazione del testo sia ridondante e sotto certi profili sbagliata. In particolare, giudica improprio il richiamo all'interesse delle future generazioni, dal momento che, a suo avviso, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi ha un valore intrinseco e generale indipendentemente da qualsiasi specifico interesse. Non appare giustificata poi, a suo giudizio, la contrapposizione fra «tutela» dell'ambiente e degli ecosistemi, da un lato, e «protezione» delle biodiversità, dall'altro. Infatti, il concetto di protezione ha un significato riduttivo, conservativo e comunque minore rispetto al concetto di tutela, che comprende anche la possibilità di azioni positive.

Ricorda che la Corte costituzionale ha sottolineato il valore prioritario della tutela dell'ambiente e la necessità che il legislatore si adoperi in tal senso. Perciò, ritiene che si dovrebbe in ogni caso opporre un diniego quando la realizzazione di opere pubbliche comporti la perdita o una degradazione irreversibile del bene, sia esso naturale o appartenente al patrimonio storico e artistico. Richiama, a tale riguardo, la costruzione di un parcheggio alle falde del Gianicolo, a Roma, durante la quale si sarebbero gravemente danneggiati importanti reperti archeologici.

La modifica dell'articolo 9 della Costituzione, allora, a suo avviso, ha un senso se non rappresenta una limitazione della tutela. In realtà, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, l'articolo 9 collega dinamicamente il patrimonio naturale e quello storico-artistico, un principio su cui poi ha trovato fondamento la previsione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

In conclusione, auspica che il disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 9 sia definitivamente approvato nel corso di questa legislatura con le correzioni necessarie, da lui illustrate, per le quali si riserva di presentare appositi emendamenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) condivide le osservazioni del senatore Turrone sulla formulazione dell'articolo 9 come risulta dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati. In particolare, giudica inopportuno il riferimento all'interesse delle future generazioni, che dovrebbe essere richiamato per molte altre disposizioni costituzionali: ad esempio, quelle dell'articolo 81, sul mantenimento dell'equilibrio nei conti pubblici.

Al contrario, dissente dai riferimenti fatti dal senatore Turrone alla costruzione del parcheggio del Gianicolo, a Roma. Si tratta, infatti, di un'opera di grande utilità per la città che agevola gli accessi alla Città del Vaticano e a S. Pietro, come dimostra l'ordinato svolgimento delle visite in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II e dell'elezione del suo successore. Inoltre, non sono fondate, a suo avviso, le critiche rivolte al modo in cui si è realizzata l'opera: infatti, egli stesso, per conto del Governo dell'epoca, si è interessato alle procedure per la costruzione del par-

cheggio e può assicurare che gli importanti reperti archeologici non solo sono stati salvaguardati ma sono stati anche resi accessibili a un pubblico più largo, secondo un concetto di tutela del patrimonio storico-artistico che non si limiti a una mera protezione dei beni, ma si estenda a favorirne la fruizione, in modo da arricchire la cultura della generazione presente e di quelle future.

In conclusione, ritiene che la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, seppure ridondante e suscettibile di miglioramenti, abbia colto in modo adeguato l'esigenza di un'integrazione della Carta costituzionale. Pertanto, anticipa a titolo personale l'avviso favorevole sull'ulteriore corso dell'*iter*, salva la riformulazione della disposizione nel senso proposto dal senatore Turrone e in base al parere che sarà espresso dalla commissione ambiente.

Il senatore MALAN (*FI*) ritiene che la disposizione approvata dalla Camera dei deputati, se confrontata con altri articoli della Costituzione, soprattutto quelli di più recente riformulazione, risulti adeguata e coerente. Infatti, il richiamo all'interesse delle future generazioni, se inteso in modo non generico, a suo avviso, è quantomai opportuno per indicare un limite al legislatore, che si aggiunge a quello della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. In altre parole, con la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, sarebbero censurate anche quelle norme legislative o quegli atti che, pur non incidendo direttamente sull'integrità attuale degli ecosistemi, siano potenzialmente in grado di colpire o addirittura di compromettere la stessa sopravvivenza delle future generazioni.

Inoltre, la formulazione del secondo comma dell'articolo 9, scelta dalla Camera dei deputati, a suo giudizio, appare coerente al lessico seguito nella redazione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Conclude, auspicando la tempestiva approvazione del testo definito dalla Camera dei deputati.

In mancanza di altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) dà conto della proposta del Governo, di confermare il professor Luigi Biggeri quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); quindi, ne illustra analiticamente il *curriculum vitae*.

Si sofferma poi sulle linee strategiche e sulle principali iniziative attuate dall'ISTAT durante la presidenza del professor Biggeri dal giugno 2001 all'aprile 2005, corredate da indicatori statistici che dimostrano l'incremento di efficacia, di efficienza e di produzione.

Sottolinea, infine, che ai fini della nomina non dovrebbero rilevare le recenti polemiche sulla validità di alcuni parametri elaborati dall'ISTAT o errori che, a suo avviso, sono fisiologici in un'attività complessa come quella dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) esprime apprezzamento per le equilibrate conclusioni del relatore e sottolinea la necessità di mantenere l'ISTAT, come altri importanti enti nazionali, al riparo dalla dialettica tra le parti politiche, soprattutto nel contesto della competizione bipolare fondata su sistemi elettorale di tipo maggioritario. Rammenta, in proposito, che la nomina di Luigi Biggeri a presidente dell'ISTAT fu proposta dal Governo di cui egli stesso faceva parte nella precedente legislatura: è apprezzabile che il Governo attuale e la maggioranza abbiano voluto aderire ai criteri di continuità nell'azione e di imparzialità nel giudizio propri dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Il presidente PASTORE informa la Commissione di aver ricevuto dal sindacato USI/RdB-Ricerca un documento in cui si dà conto di alcuni aspetti dell'attività dell'Istituto Nazionale di Statistica, posti in quel documento in relazione al parere che le Commissioni parlamentari devono esprimere sulla proposta di confermare il professor Luigi Buggeri quale presidente. Tale documento sarà posto a disposizione dei componenti la Commissione.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario SAPORITO si riserva di intervenire prima della votazione sulla proposta di parere, anche per esprimere la posizione del Governo sul documento a cui si è riferito il presidente Pastore, che è stato reso noto anche nel corso dell'analoga procedura presso l'altro ramo del parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

478^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso nella quale sono stati illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta).

Il PRESIDENTE ricorda che nella detta seduta la Commissione ha votato gli articoli 1 e 4 del disegno di legge, disponendo nel contempo l'accantonamento dei restanti articoli 2 e 3, sui quali erano stati presentati emendamenti trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere, nonché dell'articolo 5 (recante la copertura finanziaria) per il quale, pur non essendovi emendamenti, si era ritenuto opportuno attendere la pronuncia della medesima 5^a Commissione.

Comunica quindi il parere reso in data 19 maggio dalla predetta Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.1 e approva l'articolo 2 come modificato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.1, mentre è approvato l'articolo 3 nel testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE pone infine in votazione l'articolo 5 che la Commissione approva.

Prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore, il Presidente illustra l'ordine del giorno n. 0/1184-B/1/2^a, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, volto ad impegnare il Governo a tenere nella dovuta considerazione le figure professionali dei direttori coordinatori delle aree pedagogica e amministrativo-contabile e minorile.

I senatori Luigi BOBBIO (AN), ZICCONI (FI), CALLEGARO (UDC), CENTARO (FI), BUCCIERO (AN), CALVI (DS-U), FASSONE (DS-U), GUBETTI (FI) e MANFREDI (FI) dichiarano di voler sottoscrivere l'ordine del giorno.

Il sottosegretario VALENTINO, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno n. 0/1184-B/1/2^a.

Dopo che il presentatore ha insistito per la votazione dell'ordine del giorno, lo stesso è posto ai voti e approvato.

Con il voto di astensione del senatore CALVI (DS-U) e favorevole dei senatori Luigi BOBBIO (AN), ZICCONI (FI) e CALLEGARO (UDC), la Commissione conferisce infine al relatore Borea il mandato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, così come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1049) MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(1884) FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati

(1938) FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato

(2406) CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati

(2407) CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati

(3326) FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che, con riferimento all'esame dei disegni di legge in titolo, è pervenuta una richiesta di audizione dei rappresentanti della nuova Giunta dell'Associazione nazionale magistrati. Al riguardo invita la Commissione a valutare con favore la richiesta, anche al fine di evitare che possano preconstituirsì atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti dell'iniziativa in esame che, invece, non è assolutamente ostile ai magistrati preoccupandosi piuttosto di migliorare la loro considerazione nella pubblica opinione attraverso procedimenti assistiti da maggiori garanzie che sono nell'interesse degli stessi magistrati coinvolti.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) si dichiara favorevole all'audizione purché gli auditi, nel loro intervento, si limitino ad offrire alla Commissione un contributo di natura squisitamente tecnica e non già valutazioni di opportunità politica che sono invece di esclusiva competenza del Parlamento e che, ove espresse, finirebbero per determinare una decisa reazione critica della sua parte politica.

Il senatore ZICCONI (FI) si dichiara favorevole all'audizione richiesta anche perché la stessa potrà costituire una occasione per favorire un rapporto costruttivo con la magistratura evitando, con gli opportuni chiarimenti sulle reali finalità dell'iniziativa in titolo, che possano formarsi atteggiamenti critici assunti preconconcettualmente.

Il senatore CALVI (DS-U), dopo aver ricordato che compete al Parlamento decidere in piena autonomia l'opportunità e l'utilità di dar corso all'audizione in esame, ritiene importante conoscere la valutazione ed i suggerimenti di coloro che saranno i principali destinatari della legge.

Dopo che anche il senatore CALLEGARO (UDC) si è pronunciato in senso favorevole, la Commissione conviene infine di procedere allo svolgimento dell'audizione richiesta dalla Giunta dell'Associazione nazionale magistrati in sede di Ufficio di Presidenza allargato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2007) SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale

(2826) DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2004.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 1.4, evidenzia come tale proposta emendativa sia connessa con il successivo emendamento 1.0.1 e sia volta a perseguire l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'onore e del prestigio dei pubblici ufficiali, evitando però di procedere ad una reintroduzione del reato di oltraggio e prevedendo, invece, una specifica circostanza aggravante della fattispecie di ingiuria, nonchè la procedibilità d'ufficio per tale ipotesi aggravata.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che invita a valutare l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della fattispecie aggravata in questione evitando che la stessa trovi applicazione in riferimento a tutte le figure di pubblico ufficiale e limitandola invece, ad esempio, ai soli appartenenti alle forze di polizia e a coloro che svolgono attività di polizia giudiziaria.

Sul punto da ultimo sollevato dal presidente Antonino Caruso si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore Luigi BOBBIO (AN) – che evidenzia come l'indicazione del presidente Antonino Caruso ponga l'esigenza di una riflessione attenta in merito ai possibili profili di disparità di trattamento che potrebbero derivare dall'estensione di una tutela rafforzata ad una categoria determinata piuttosto che ad un'altra – il senatore CENTARO (FI) – che è anch'egli dell'opinione che assicurare una tutela rafforzata a tutte le figure di pubblico ufficiale senza distinzioni eviterebbe il rischio di determinare ingiustificata disparità di trattamento – il senatore BUCCIERO (AN) – che evidenzia l'opportunità, qualora si accedesse all'ipotesi di limitare l'operatività dell'intervento in questione alle sole forze di polizia, di includere nell'ambito delle stesse comunque la polizia municipale gli appartenenti alla quale sono spesso vittime, nelle aree urbane, di «fenomeni di bullismo» dai riflessi non trascurabili sul piano dell'ordine pubblico e che meritano in questa sede una specifica attenzione da parte del legislatore – il senatore FASSONE (DS-U) – che, dopo aver ricordato come la fattispecie di ingiuria sia stata attribuita alla competenza del giudice di pace con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, rileva che forse la finalità sottesa ai disegni di legge in titolo, unitamente al suggerimento sopra formulato dal presidente Antonino Caruso, potrebbe essere perseguita in modo più efficace mediante la reintroduzione, fra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, di un'ipotesi di oltraggio circoscritta ai casi in cui l'offesa all'onore dell'appartenente alle forze di polizia o del pubblico ufficiale che comunque esercita funzioni di polizia giudiziaria è stata posta in essere mediante violenza o minaccia – e il senatore MANFREDI (FI) – che evidenzia come per la punibilità del fatto, anche qualora si ritorni alla procedibilità d'ufficio, rimanga in concreto indispensabile l'iniziativa del pubblico ufficiale offeso – nuovamente il relatore Luigi BOBBIO (AN) – che concorda con la soluzione prospettata dal senatore Fassone – il sottosegretario Iole SANTELLI – che si esprime nello stesso senso del relatore – e infine il senatore GUBETTI (FI), che osserva come la soluzione deli-

neata dal senatore Fassone potrebbe, sul piano logico, coesistere con un intervento volto ad introdurre un'ipotesi aggravata nell'articolo 594 del codice penale per il caso in cui il fatto fosse commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184-B

0/1184-B/1/2^a

CARUSO Antonino, DALLA CHIESA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1184-B,

considerato che la riforma della carriera dirigenziale penitenziaria non riguarda i direttori coordinatori di area pedagogica e i direttori coordinatori amministrativo contabili;

considerato che gli appartenenti alle citate figure professionali (70 unità) sono stati assunti negli anni 1999 e 2000, partecipando ad un concorso pubblico (due prove scritte e otto materie orali), per il quale erano previsti i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso del diploma di laurea;
- 2) avere un'anzianità di servizio di cinque anni maturata nel medesimo profilo;
- 3) essere in possesso di un diploma di specializzazione post-laurea (biennale) ed, in mancanza, essere disponibile a frequentare un corso di formazione sostitutivo organizzato dall'Amministrazione;
- 4) partecipare ad un corso di formazione della durata di sei mesi, con esame finale, presso l'Istituto Superiore di Studi penitenziari, corso identico a quello previsto per l'immissione in ruolo dei dirigenti e conforme all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1972, n.472;

considerato che successivamente, attraverso lo strumento della riqualificazione, altro personale è stato inquadrato nella medesima figura professionale senza aver sostenuto esami e senza il possesso del diploma di laurea;

considerato che la riforma della carriera dirigenziale penitenziaria nemmeno riguarda i direttori coordinatori minorili;

impegna il Governo

a far sì che ai ricordati funzionari direttivi sia evitato, anche attraverso la promozione ed adozione di idonei strumenti normativi, un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i funzionari di pari qualifica dell'Amministrazione penitenziaria.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2826**Art. 1.****1.4**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 594 del codice penale sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"1. La pena è della reclusione fino ad un anno se i fatti di cui al primo o al secondo comma sono commessi nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Nel caso di cui al comma precedente la pena è della reclusione da sei mesi a due anni se ricorre l'ipotesi di cui al terzo comma o quella di cui al quarto comma ovvero qualora il fatto sia commesso con violenza o minaccia"».

1.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 597 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 594 si procede d'ufficio"».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

691^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, pur esprimendo apprezzamento per la presenza e la fattiva disponibilità del sottosegretario Ventucci, rileva con rammarico l'assenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che potrebbe in molti casi creare difficoltà ad un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, non consentendo di acquisire in tempi rapidi le informazioni e le valutazioni del suddetto Ministero sui profili finanziari dei provvedimenti in esame e, quindi, di procedere ad una sollecita espressione dei prescritti pareri all'Assemblea e alle Commissioni di merito.

Auspica, pertanto, che il Governo voglia assicurare per il prosieguo dei lavori la costante partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si associa alle considerazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del senatore Grillotti, segnala, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, inno-

vando la legislazione vigente, prevede il ricorso a strutture private, in regime esclusivo o in concorso con centri pubblici, per la prestazione alla persona tossicodipendente di programmi terapeutici e socio-riabilitativi anche durante la fase di esecuzione della pena (articolo 66, comma 1, alinea 95, capoverso 1 ed articolo 84, comma 1, lettera *d*)), di analoghi programmi integrativi dell'offerta assistenziale pubblica (articolo 67, comma 1, lettera *b*)), di iniziative volte al recupero scolastico e formativo, all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa (articolo 75, comma 1, alinea 105, capoverso 4), di interventi di prevenzione nelle regioni e province ad autonomia speciale (articolo 78, comma 1, alinea 113, capoverso 2), di esami diagnostici e di programmi terapeutici e socio-riabilitativi (articolo 83, comma 1, lettera *a*), capoverso 1), nonché per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari (articolo 67, comma 1, lettera *e*)), per la custodia cautelare in caso di infermità mentale (articolo 97, comma 1, capoverso *2-bis*), per l'attuazione dei compiti di assistenza degli enti locali (articolo 79, comma 1, lettera *b*) capoverso 2) e per l'assistenza ai medici che assistono persone tossicodipendenti (articolo 83, comma 1, lettera *c*), capoverso 4). In particolare modo, nelle regioni e province ad autonomia speciale è prevista la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private (articolo 78, comma 1, alinea 113, capoverso 6). Premesso che a legislazione vigente sono in corso convenzioni con strutture aventi personalità giuridica di natura privata, tuttavia rileva che la prevedibile estensione delle stesse alle suddette attività sembrerebbe suscettibile di determinare un conseguente incremento significativo delle spese attualmente sostenute dal Servizio sanitario, tenuto, altresì, conto che in taluni casi il ricorso a tali strutture private è configurato come un diritto soggettivo.

Per quanto attiene sia agli oneri per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia agli stanziamenti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, fa presente che l'articolo 89 prevede che si provvederà con le risorse stanziare a legislazione vigente per il triennio 2004-2006. A decorrere dall'anno 2007, la quantificazione del Fondo citato sarà demandata alla tabella C della legge finanziaria ed esso dovrà includere anche le risorse per il funzionamento del suddetto Dipartimento (articolo 106, comma 1, alinea *6-ter*, capoverso 3). Premessa la necessità di aggiornare il triennio, ritiene necessario acquisire una quantificazione delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 86 della legge n. 350 del 2003 ivi richiamate, al fine di garantire, in coerenza con le norme di contabilità di Stato, che la copertura dello stanziamento indicato nella tabella C sia limitata alla quota degli oneri eccedente la legislazione vigente.

Riscontra, poi, l'esigenza di verificare se è attualmente riconosciuta la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione dei Ministri al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga in quanto con la lettera *b*) dell'articolo 1, se ne incrementa ulterior-

mente la composizione. Per quanto concerne gli interventi per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti, indicati nell'alinea 1-*quinquies* dell'articolo 2, osserva, poi, la necessità di indicare con quali risorse, oltre a quelle previste dalla legge n. 49 del 1987 ivi richiamata, si farà fronte, a regime, ai relativi oneri, ovvero se si provvederà a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Fa presente, altresì, che le convenzioni per la distruzione dei veicoli sequestrati, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 70, nonché la corresponsione di un'indennità all'avente diritto in caso di dissequestro del veicolo distrutto, di cui alla lettera *d*) del citato comma, sembrerebbero essere suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che occorre specificare con quali risorse si intende sovvenzionare le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti previste nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche (articolo 75, comma 1, alinea 105, capoverso 1).

In merito al trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Commissione già istituita con decreto interministeriale del 18 marzo 1989 (articolo 89, comma 1, alinea 127, capoverso 13), segnala che occorre sia valutare se possano scaturire nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di indennità attualmente non riconosciute, sia prevedere, come segnalato dal Servizio del bilancio, il trasferimento delle risorse che hanno finora consentito di far fronte alle spese di funzionamento.

Come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che l'articolo 102 appare suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica sia pur di importo estremamente contenuto, in termini di minori introiti per sanzioni pecuniarie, mentre in relazione all'articolo 105, occorre acquisire elementi di chiarimento circa la possibilità di esperire le nuove funzioni a carico del Ministero del lavoro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, anche se potrebbe trattarsi di oneri di non rilevante entità.

In merito poi all'articolazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ritiene che occorre dimostrare, non essendo stata fornita alcuna indicazione nella relazione tecnica, l'equivalenza delle spese di funzionamento rispetto alla legislazione vigente (articolo 106, comma 1, alinea 6-*ter* capoverso 3). Rileva altresì che le clausole di invarianza degli oneri di cui all'articolo 74, comma 1 (capoverso 3 dell'alinea 104), 75, comma 1 (capoverso 2 dell'alinea 105) e 78, comma 1 (capoverso 4, alinea 113), sembrerebbero più riferibili alle innovazioni legislative introdotte dal provvedimento in titolo piuttosto che al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, trattandosi di norme volte principalmente a modificare la composizione di organismi già istituiti per il funzionamento dei quali, verosimilmente, sono già previste spese a legislazione vigente. Fa presente, pertanto, che occorre acquisire conferma che non si tratti di organi di nuova istituzione ed, in tal caso, sarebbe opportuno prevedere opportune riformulazioni. Segnala, infine, l'esigenza di modificare il comma 3 dell'articolo 2, prevedendo una formulazione prescrittiva della clausola di invarianza di oneri.

In relazione agli emendamenti, segnala che le proposte 2.2, 6.1, 65.1, 65.0.1, 67.3, 74.1, 75.2, 75.3 (limitatamente al capoverso 5-*bis*), 78.2 (limitatamente al capoverso 3 dell'articolo 113-*bis*), 78.9, 78.0.1, 89.1, 89.2, 89.3, 106.1 e 106.2, sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene che occorre valutare le proposte 1.3, 49.24, 67.5, 78.10, 78.0.2, 81.6, 83.3, 84.3 e 100.5.

Fa presente, inoltre, che l'avviso favorevole sull'emendamento 2.14 andrebbe coordinato con la soppressione anche del capoverso 2 dell'articolo 1-*ter* (articolo 2 del disegno di legge in titolo). Segnala, altresì, che l'emendamento 65.0.2, sul quale occorre acquisire una quantificazione degli oneri, presenta una copertura sui Fondi speciali per i quali non sussistono le necessarie risorse.

Rileva, poi, che occorre valutare gli effetti finanziari sulla finanza pubblica delle proposte 50.25, volta a riconoscere agli assuntori di sostanze stupefacenti la possibilità di effettuare analisi immediate delle suddette sostanze, per il tramite delle associazioni che si occupano di prevenzione, presso laboratori specializzati, e 83.2, finalizzata a prevedere nelle strutture pubbliche la somministrazione di eroina sotto controllo medico. Segnala infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) illustra lo schema in titolo, segnalando, per quanto di competenza, come rilevato nella relativa nota del Servizio del bilancio, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei possibili effetti finanziari derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) (non considerata nella relazione tecnica), che modifica il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplina gli utili da partecipazione, sostituendo l'espressione «utili provenienti» con quella di «utili distribuiti». Infatti, la norma novellata, riferendosi esclusivamente agli utili distribuiti, non consente più di tener conto della reale provenienza del dividendo; nell'ipotesi di dividendi provenienti indirettamente da partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti paesi «*black-list*»), ma distribuiti da società intermedie non residenti nei citati territori, il soggetto percettore del dividendo non subirà l'imposizione integrale prevista per le distribuzioni di dividendi provenienti da paesi «*black list*». Informa che la suddetta

norma è pertanto suscettibile di influire sulla imposizione soggettiva nel senso di ridurla a detrimento del gettito erariale totale. Il Servizio del bilancio rileva poi l'esigenza di acquisire elementi di chiarimento sui parametri quantitativi che consentono alla relazione tecnica di asserire la sostanziale compensazione, con un lieve effetto positivo, delle modifiche apportate all'articolo 68, in materia di plusvalenze, comma 4 del TUIR dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame. Senza addurre elementi quantitativi, infatti, la relazione tecnica attesta che, da un lato, risulterà un maggior gettito dalla previsione che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in luogo dell'applicazione dell'attuale imposta sostitutiva del 12,5 per cento, destinato a compensare, dall'altro, il minor gettito derivante dal riconoscimento della rilevanza delle minusvalenze, le quali, pertanto, sono deducibili integralmente dall'ammontare delle plusvalenze.

Informa che occorre altresì acquisire chiarimenti sugli effetti sul gettito dell'articolo 3, comma 2: in particolare, la lettera *a*), inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 87 del TUIR, stabilisce che le cessioni delle partecipazioni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria; ciò permette di applicare il criterio LIFO (questo criterio, nella fattispecie in esame, stabilisce che le ultime partecipazioni acquisite sono considerate le prime ad essere cedute) nelle cessioni in discorso sui due comparti separati. Posto che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 2004 si è espressa, per tali casi, in senso differente, in quanto, ai fini dell'applicazione del criterio LIFO si considera l'intero pacchetto di partecipazioni di una specifica società, senza che venga attribuita rilevanza alla distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni, evidenzia che la norma in esame comporterà una modificazione dell'applicazione della disciplina vigente, con ciò verificandosi situazioni che potranno configurare vantaggi fiscali per i contribuenti; è probabilmente per controbilanciare tali effetti che viene espressamente previsto il ricorso da parte dell'amministrazione finanziaria alle norme antielusive nei casi in cui si dimostri che l'impropria classificazione delle partecipazioni in bilancio sia stata effettuata per fruire esclusivamente del regime della «*participation exemption*» (si prevede infatti che rimane ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis*, sulle norme antielusive, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 da parte dell'amministrazione finanziaria).

Ritiene che ulteriori chiarimenti si rendono necessari in ordine alla successiva lettera *b*) del medesimo comma 2, che inserisce al comma 3 del citato articolo 87 del TUIR, sempre in materia di plusvalenze esenti, l'espresso riferimento anche al comma 3 dell'articolo 86 del TUIR. La portata della norma è nel senso di considerare esenti le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni e da contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi, anche se

realizzate mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Al riguardo, sottolinea che anche in tal caso la citata circolare 36/E del 2004 dell'Agenzia delle entrate aveva espressamente considerato non esenti le plusvalenze di cui al comma 3 dell'articolo 87 in questione, qualora esse fossero state realizzate mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Come segnalato dal Servizio del bilancio, verifica pertanto anche in tal caso una dicotomia tra normativa di nuova introduzione e prassi amministrativa, con la differenza, rispetto a quanto evidenziato per la precedente lettera *a*), che la norma qui non fa diretto riferimento alle disposizioni antielusive; ciò induce a ipotizzare quindi una minore possibilità di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. Premesso che la relazione tecnica non prende in considerazione il complesso delle disposizioni recate dal comma in esame, rileva come il richiamo alle disposizioni antielusive, se da un lato conferisce un certo grado di tutela verso atteggiamenti elusivi da parte dei contribuenti, dall'altro implica necessariamente che l'amministrazione finanziaria intenda un procedimento attivo nei confronti dei contribuenti. Ritiene infatti, che nei casi in specie si ha una sorta di inversione dell'onere della prova, in quanto la norma risulta essere più permissiva rispetto all'attuale prassi amministrativa; ciò comporta che per sanzionare un comportamento elusivo si renda prima necessaria un'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

In merito all'articolo 3 il Servizio del bilancio osserva inoltre che sarebbe opportuno acquisire chiarimenti, ai fini della verifica della copertura complessiva del provvedimento in esame, sui parametri che consentono di stimare un maggior gettito pari a 80 milioni di euro, dall'applicazione del comma 8, lettera *a*), nonché sugli effetti derivanti dalla lettera *b*) del medesimo comma. In relazione alla citata lettera *b*) segnala infatti che la previsione di comprendere anche la riserva legale nel valore di riferimento (definito dal raffronto tra gli utili e le riserve distribuite ed i componenti negativi di reddito che hanno dato luogo a imposte differite) oltre il quale le riserve di patrimonio e di utili distribuite concorrono a formare il reddito, dà come risultante la possibilità di una riduzione della tassazione degli utili e delle riserve distribuite, in quanto diminuisce l'ammontare dell'eventuale eccedenza tra restanti riserve e importi dedotti che hanno generato imposte differite.

Infine il comma 9 dell'articolo in questione modifica il comma 2 dell'articolo 114 del TUIR, in quanto estende la vigente disciplina valida per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi anche agli istituti di credito abilitati dalla Banca centrale a compiere operazioni valutarie e in cambi. La relazione tecnica non si sofferma sul comma in questione. Tuttavia, poiché la disciplina vigente per gli enti dianzi citati prevede l'esclusione dal reddito di alcune componenti positive relative ad utili e proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, nonché a plusvalenze e sopravvenienze relative ad operazioni in valuta estera, informa che occorrerebbe soffermarsi sulla validità dell'ipotesi che tale ampliamento soggettivo possa avere riflessi negativi in termini di gettito. Infatti, appare vero-

simile che escludere alcune componenti positive di reddito dalla base imponibile comporti una diminuzione del gettito sia in termini di IRES che di IRAP.

Il Servizio del bilancio riscontra altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri quantitativi che consentono alla relazione tecnica di stimare una compensazione tra gli effetti derivanti dall'articolo 4, comma 1, che modifica il regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di capitali, la cui disciplina vigente è contenuta negli articoli 115 e 116 del TUIR. In particolare, specifica che, ai soli fini della ammissione al regime della trasparenza fiscale, nel calcolo della percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive del diritto di voto ed inoltre che la quota di utili relativa alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale (di cui all'articolo 2350 del codice civile) si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. Inoltre, in merito alle cause ostative all'esercizio dell'opzione per la trasparenza, la modifica proposta stabilisce che l'opzione non può essere esercitata, oltre che nel caso in cui la società partecipata opti per una delle due forme di consolidato, anche quando «i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES)»; viene invece meno il riferimento al caso in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi privi del diritto di voto. In conseguenza di tali modifiche, quindi, le società di capitali partecipate in discorso potranno accedere al regime fiscale di trasparenza. In merito alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in esame, rileva che la relazione tecnica stima un potenziale incremento di perdita di gettito per effetto della inclusione dei soggetti partecipati che abbiano emesso strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile esclusi dalla vigente normativa; per contro, l'esclusione dei soci partecipanti che fruiscono della riduzione dell'aliquota IRES può modificare il gettito nel senso di ridurne la perdita attesa.

Rileva che con il comma 2 si interviene ulteriormente sull'articolo 115 del TUIR, modificandone il comma 11, che disciplina la rideterminazione del reddito imponibile imputabile al socio: i periodi di imposta rilevanti ai fini della deduzione, in particolare, passano da nove a quattro, riducendo così il periodo di osservazione in riferimento al quale occorre verificare la natura delle deduzioni effettuate. Segnala che la relazione tecnica dichiara che la suddetta norma, determinando un minor controllo antielusivo, comporta il rischio di una perdita di gettito. La quantificazione di tale perdita viene tuttavia stimata in modo globale in relazione ad altre ed analoghe modifiche apportate con i successivi articoli 5, comma 7, e 6, comma 5, laddove il Servizio del bilancio osserva che sarebbe stata più opportuna una stima più analitica rispetto agli effetti di ciascuna delle suddette misure. In particolare, rileva il rischio di una sottostima degli effetti complessivi in termini di perdita di gettito nonché l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti ai fini IRAP: la relazione tecnica li esclude, infatti, richiamando la specifica clausola in tal senso presente all'articolo 14, comma 3, dello schema in esame la quale, tuttavia, non contempla

le modifiche apportate all'articolo 141, comma 1, del TUIR dall'articolo 6, comma 5, citato, del presente provvedimento.

Fa presente poi che con il comma 3 si modifica invece l'articolo 116 del TUIR, dedicato alla disciplina dell'istituto della trasparenza fiscale in relazione alle società a ristretta base proprietaria (la cosiddetta «piccola trasparenza»). In merito alle suddette modifiche, la relazione tecnica sottolinea come la modifica apportata con la lettera *a*), ampliando la platea dei soggetti ammessi al regime della trasparenza, è potenzialmente in grado di produrre una perdita di gettito. Al contrario invece la stessa relazione tecnica evidenzia come la modifica apportata con la lettera *b*) recupera a tassazione materia imponibile e, quindi, è in grado di produrre un aumento di gettito fiscale dovuto alla citata modificazione della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. Ai fini della quantificazione degli effetti complessivi in termini di gettito della norma in esame, osserva che la relazione tecnica provvede a stimare, da un lato, la perdita di gettito IRES per un importo pari a 449 milioni per il 2005 e 474 milioni a decorrere dal 2006 e dall'altro il maggior gettito IRE per 401 milioni per il 2005 e 423 milioni dal 2006. L'effetto complessivo è pertanto un minor gettito pari a 48 milioni di euro per il 2005 e 51 milioni dal 2006. Al riguardo, il Servizio del bilancio evidenzia che la relazione tecnica, pur rifacendosi alla quantificazione effettuata in sede di provvedimento originario, non si sofferma ad analizzare alcune variabili che potrebbero influire sulla stima evidenziata; in particolare, non si evince se nella quantificazione di maggior gettito ai fini IRE si sia tenuto conto delle recenti modifiche di aliquote e scaglioni nonché deduzioni soggettive e detrazioni d'imposta, introdotte dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). In particolare, non è chiaro se risulta ancora corretto ai fini del calcolo utilizzare l'aliquota marginale presa a riferimento nella relazione tecnica originaria (29,4 per cento). Inoltre, non si evince se nel calcolo ai fini IRE si sia tenuto conto delle possibili variazioni di gettito dovute alle differenti situazioni personali dei soci delle piccole Società a responsabilità limitata (S.r.l.) aderenti al regime di trasparenza; infatti, per tale ultimo aspetto sembrerebbe che il reddito imponibile su cui è stata stimata dalla relazione tecnica tanto la perdita di gettito a fini IRES (che non tiene in alcun conto la situazione personale dei soci) quanto il maggior gettito a fini IRE sia sostanzialmente di importo analogo, con ciò rendendo verosimile l'ipotesi di una sovrastima del maggior gettito atteso a fini IRE (dato che ai fini del regime impositivo IRE sarebbero deducibili elementi che non sono rilevanti ai fini IRES). Inoltre, non sembrerebbe presa in considerazione l'eventuale variazione di gettito in termini di IRAP per effetto del trasferimento della base imponibile da reddito a fini IRES (e come tale rilevante nel calcolo del valore della produzione) a reddito a fini IRE riconducibile alla categoria di redditi di capitale e/o redditi diversi (che come tali non sono sottoposti all'imposizione a fini IRAP). Ulteriore osservazione del Servizio del bilancio riguarda la mancata considerazione di eventuali riflessi in termini di maggior gettito a titolo di addizionale regionale e comunale connesso con la tassazione personale a fini IRE.

Segnala quindi che con l'articolo 5 si apportano una serie di modifiche ad alcune delle disposizioni del TUIR dedicate alla disciplina del «consolidato nazionale». In proposito, la relazione tecnica dichiara che nel complesso la norma non produce una riduzione del gettito atteso, e comunque tale eventuale perdita sarebbe già compresa nella stima effettuata in sede di relazione tecnica relativa al testo originario della norma stessa di cui al decreto legislativo n. 344 del 2003. Al riguardo, fa presente che si deve considerare che, sempre ai fini della definizione dei soggetti ammessi al consolidato, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire che l'attività di impresa svolta dalla stabile organizzazione di soggetti non residenti non può essere intesa come mera detenzione (limitata al godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti; la stessa Agenzia non ha però fatto alcun riferimento al requisito dell'effettiva connessione della partecipazione, del quale quindi non è rintracciabile una definizione precisa ed univoca. Sul punto il Servizio del bilancio segnala che sarebbero pertanto necessari dei chiarimenti; andrebbero infatti esplicitate le valutazioni che hanno portato a considerare come neutrale una norma in linea di principio foriera di minori entrate, nonché le modalità con cui la nuova definizione introdotta dalla norma in esame si coordina con le specifiche fornite dall'Agenzia delle entrate.

In relazione al comma 2, che aggiunge all'articolo 118 del TUIR il comma 1-*bis*, al fine di definire le metodologie per l'applicazione della disciplina del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero alle società ammesse al consolidato, evidenzia che il Servizio del bilancio sottolinea, in via generale, che lo strumento in esame prende in considerazione la posizione fiscale dell'unico soggetto consolidante, nata come sommatoria di più redditi (positivi o negativi, esteri o nazionali), dalla quale si determina una posizione a credito o debito d'imposta nei confronti dell'Erario. Tale osservazione conduce ad evidenziare dubbi circa la neutralità fiscale di possibili separati calcoli di imposta in capo ai singoli soggetti partecipanti al consolidato così come previsto dalla lettera *b*) del comma in esame ed inoltre circa il diritto al riporto in avanti ed indietro dell'eccedenza del credito d'imposta di cui all'articolo 165, comma 6, del TUIR, stabilito dalla lettera *c*) del medesimo comma. La scomposizione in capo al singolo contribuente di una posizione fiscale unica in capo al soggetto consolidante potrebbe infatti generare posizioni di favore fiscale e comunque offrire opportunità elusive. Riscontra pertanto l'esigenza acquisire chiarimenti in merito.

Per quanto concerne l'articolo 6, che modifica parte della disciplina dedicata all'istituto del consolidato mondiale (articoli da 130 a 142 del TUIR), il Servizio del bilancio osserva l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti del comma 4, lettera *c*), non considerato nella relazione tecnica. Sottolinea che tale lettera modifica, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, il criterio per la quantificazione del credito per le imposte pagate all'estero dalle società controllate. La modifica proposta prevede che, nel caso il cui la controllante italiana consolidi più società residenti nello stesso Paese estero e queste ultime non si avvalgano della

tassazione di gruppo eventualmente prevista dalla legislazione locale, le imposte dalle stesse pagate a titolo definitivo «sono ammesse in detrazione dall'imposta corrispondente al reddito complessivo aumentato degli imponibili negativi delle società predette». La norma vigente che si intende modificare nel senso indicato dispone invece che, ricorrendo le stesse condizioni, gli imponibili negativi delle società estere controllate non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo. Al riguardo, il Servizio del bilancio evidenzia che la modifica proposta mira a computare i citati imponibili negativi (perdite) nel calcolo del reddito, con ciò producendo una diminuzione dell'imponibile fiscale.

In ordine all'articolo 7, che modifica la disciplina contenuta negli articoli 155 e 156 del TUIR, con cui è stato introdotto il cosiddetto regime della «*tonnage tax*» (ai sensi del quale alcune imprese marittime, specificamente individuate dalla norma, possono, dopo aver comunicato all'Agenzia delle entrate di voler aderire a tale opzione, determinare la propria base imponibile in modo forfetario e, quindi, godere di un'imposta agevolata), fa presente che il Servizio del bilancio segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per stimare la riduzione di gettito derivante dal comma 1, nonché, in merito al comma 2, osserva che la modifica ivi introdotta permette ad imprese appartenenti allo stesso gruppo di scegliere, a seconda dei risultati effettivi di bilancio, a quale regime aderire in ragione delle convenienze fiscali; sembrerebbe infatti logico ipotizzare che aderiranno al regime forfetario della «*tonnage tax*» solo le imprese con redditi positivi, mentre potranno scegliere, secondo scelte razionali legate alla ricerca della minore imposizione tributaria, il regime ordinario o l'eventuale regime opzionale del consolidato le imprese in perdita. Ne deriverebbe che l'effetto in termini di gettito, sebbene di difficile quantificazione, non appare trascurabile, in quanto connesso con almeno tre tipologie di imposizione differenti ed alternative; a ciò si aggiunga che tali tipologie di imprese, pur non essendo in numero notevole, presentano però, per il tipo di attività svolta, consistenze patrimoniali e connesse variazioni reddituali di non trascurabile rilevanza. Il Servizio del bilancio esprime inoltre dei rilievi sulla stima, recata dalla relazione tecnica, di un aumento di gettito associato alla eliminazione dei coefficienti di anzianità delle navi nel calcolo della base imponibile pari ad un aumento dell'1 per cento rispetto alla stima già effettuata nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 344 del 2003, che era pari a circa 0,5 milioni di euro. Sottolinea, al riguardo, che l'applicazione del coefficiente legato all'età della nave, successivamente all'applicazione del coefficiente relativo allo scaglione di tonnello netto della stessa, comporta una diminuzione del reddito giornaliero, e quindi della base imponibile, per le navi con meno di dieci anni ed un aumento dello stesso per navi con più di dieci anni. Non potendosi utilizzare dati a consuntivo, osserva che non sembrerebbe prudentiale ipotizzare un incremento di gettito (anche se di importo modesto); infatti, i due effetti di segno opposto ai fini del gettito fiscale potrebbero condurre ad effetti positivi in termini di gettito solo nell'ipotesi in cui si fosse realmente avuto uno «svec-

chiamento» delle flotte navali interessate al regime in esame, circostanza questa attualmente non verificabile.

Sottolinea poi che il Servizio del bilancio segnala poi l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti derivanti dall'articolo 9, con particolare riferimento al comma 5, non considerato dalla relazione tecnica, che modifica l'articolo 179 del TUIR, che disciplina il regime di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie (fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento) tra società residenti in Stati membri dell'Unione europea. La modifica in parola propone una più puntuale descrizione del trattamento fiscale di eventuali conguagli in denaro determinati dalle suddette operazioni, rendendo così lo stesso analogo a quello previsto per le medesime operazioni effettuate tra società nazionali; viene stabilito infatti che tali conguagli «concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa», nonché dei «percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento», ferme restando, ricorrendone le condizioni, le esenzioni totali o parziali previste dalle altre norme del TUIR (articoli 47, comma 7, 58, 87 e 68 comma 3). Al riguardo, sottolinea che, pur considerando la necessità di riallineare la disciplina nazionale con quella comunitaria, prevedere un regime di neutralità fiscale anche per gli scambi effettuati mediante conferimenti può comportare sottrazione di materia imponibile in ambito IRES ed IRAP. In relazione all'articolo 12, che interviene con modificazioni sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, fermo restando che comporta incrementi di gettito per competenza, evidenzia che il Servizio del bilancio osserva l'opportunità di acquisire chiarimenti sugli effetti in termini di cassa, per effetto dell'estensione della possibilità di frazionare su più anni le plusvalenze ivi richiamate. In ordine all'articolo 13, posto che sembrerebbe che la disposizione abbia la finalità di contrastare eventuali comportamenti elusivi che il contribuente potrebbe realizzare per il tramite della gestione individuale di portafoglio, con riferimento ai redditi derivanti da partecipazioni in società residenti in paesi «*black list*», il Servizio del bilancio evidenzia che potrebbero aversi variazioni di gettito in termini di cassa dovute alla esclusione immediata dal pagamento dell'imposta sostitutiva per le partecipazioni in questione. Infatti, a fronte del pagamento da parte del gestore dell'imposta sostitutiva, si dispone che il contribuente inserisca i redditi derivanti dalle citate partecipazioni nell'ammontare del reddito totale sottoposto a imposizione fiscale; in tal caso il pagamento del debito d'imposta, in termini temporali, risulta prorogato rispetto alla scadenza prevista per il versamento dell'imposta sostitutiva, ora esclusa. Da ciò deriva, inoltre, che l'ammontare del debito d'imposta sui redditi tiene conto anche della situazione personale del soggetto e che, pertanto, il risultato finale potrebbe evidenziare, quale sommatoria dei redditi positivi e negativi e di deduzioni e/o detrazioni personali, un'imposta marginale su tali tipologie di redditi inferiore rispetto all'attuale imposta sostitutiva.

In merito all'articolo 14, cui la relazione tecnica non ascrive variazioni di gettito e che mira a coordinare le innovazioni intervenute in materia di IRES alla disciplina relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), rileva che il Servizio del bilancio evidenzia che la modifica apportata con la lettera *b*) in parte ripristina il testo dell'articolo 11-*bis* prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, relativo all'armonizzazione ai principi contabili internazionali (IAS) (e pertanto per tale parte non si dovrebbe avere alcuna variazione effettiva in termini di gettito, in considerazione del fatto che tale ultimo decreto è entrato in vigore il 22 marzo 2005), in parte sembrerebbe innovare l'articolo 11-*bis* in esame in materia di esclusione degli istituti del *pro-rata* e della sottocapitalizzazione di cui ai richiamati articoli 97 e 98 del TUIR. Al riguardo, considerando che tali istituti sono volti a limitare il ricorso all'indebitamento delle aziende mediante una parziale deducibilità degli interessi passivi, osserva che occorre valutare se ciò non possa generare effetti in ambito IRAP. Rammenta in proposito che gli interessi passivi, anche se in parte e per effetto di opportuni correttivi, concorrono a formare la base imponibile IRAP e che pertanto andrebbero stimati i possibili effetti derivanti dall'esclusione in esame; a supporto di ciò la relazione illustrativa si esprime nel senso che «gli interessi passivi, ove rilevanti ai fini IRAP, permarranno deducibili», facendo evincere una differente disciplina fiscale (doppio binario) che potrebbe generare situazioni in cui interessi passivi non deducibili a fini IRES lo siano a fini IRAP. Sembrerebbe quindi rilevante, a suo avviso, valutare l'entità della variazione di gettito che la modifica apportata con il comma 2 potrebbe essere in grado di generare. Inoltre, sarebbe opportuno comprendere la ragione della mancata indicazione della non rilevanza a fini IRAP del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all'opzione per il consolidato mondiale (di cui al citato articolo 6 comma 5 del decreto in esame), atteso che il citato comma 3 dell'articolo in discorso non fa alcun riferimento all'articolo 141 del TUIR. Infatti, la rilevanza a fini IRAP di tali riallineamenti potrebbe generare conseguenze in termini di gettito.

Per quanto concerne gli effetti complessivi del provvedimento in esame, sottolinea che il Servizio del bilancio segnala che le norme che producono gli effetti più rilevanti in termini di gettito sono quelle inerenti all'incremento dei soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale delle piccole S.r.l. e la modifica della tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche che optino per il regime in parola (ambidue recate dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto in esame). Tale considerazione evidenzia che con molta probabilità (poiché le norme di riferimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) i soggetti interessati dalla normativa sull'opzione per la trasparenza considereranno già in sede di acconto per l'anno 2005 la loro nuova posizione fiscale; ciò induce a ritenere che gli effetti in termini di gettito a fini IRES si potranno avere già in sede di acconto di imposta per il 2005 (rammenta al riguardo che gli acconti di imposta si pagano entro luglio e/o novembre del 2005). Questa considerazione, prosegue l'oratore, indurrebbe a ritenere ve-

rosimile un effetto anticipato, rispetto a quanto esposto nella relazione tecnica, delle variazioni di cassa con conseguenze finanziarie negative a titolo di IRES già dal 2005. La medesima considerazione potrebbe esser fatta anche con riferimento alla tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche che optino per il regime di trasparenza; da ciò, quindi, si avrebbe, analogamente a quanto osservato sopra, uno spostamento in avanti (quindi a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2005) anche degli effetti finanziari positivi a titolo di IRE. Va inoltre considerato che la percentuale legale di acconto di imposta per il 2005 a titolo di IRES è pari al 102,5 per cento, a fronte di un versamento in acconto IRE del 98 per cento. Tale percentuale maggiorata di acconto a titolo di IRES aveva indotto, già in sede di relazione tecnica di quantificazione degli effetti sul gettito derivanti dal decreto legislativo n. 344 del 2003 (riforma dell'imposizione sul reddito delle società), a considerare quale aliquota marginale di calcolo dell'acconto sulle imposte dirette l'aliquota del 75 per cento incrementata di 3,5 punti di percentuale. Tale considerazione suggerisce di ripercorrere le medesime logiche di calcolo: pertanto, per gli effetti di gettito di cui al decreto in esame occorrerebbe tener conto di un'aliquota marginale di acconto per IRES pari al 78,5 per cento e non al 75 per cento, come invece nella relazione tecnica in esame (la percentuale del 75 per cento sarebbe invece valida per il calcolo dell'acconto IRE). Ulteriore considerazione ritiene necessario fare con riferimento alla scelta dei valori su cui calcolare gli acconti per il 2006; in base all'effetto di anticipo (il cosiddetto «metodo previsionale») si dovrebbe tener conto dei valori di competenza per il 2006, che nel quadro di sintesi risultano maggiori rispetto a quelli per il 2005. Sono invece questi ultimi ad essere utilizzati dalla relazione tecnica in esame per il calcolo degli acconti per il 2006. In definitiva, evidenzia come le considerazioni su esposte potrebbero generare conseguenze sul quadro degli effetti complessivi sul gettito, dal momento che – come segnalato in precedenza – le norme con conseguenze di gettito negativo devono trovare compensazione in quelle foriere di maggior gettito, per cui una diversa scansione temporale degli andamenti di cassa (anche a parità di importi di competenza) potrebbe teoricamente non assicurare l'invarianza complessiva del provvedimento.

Su proposta del Presidente relatore, allo scopo di consentire l'approfondimento dei complessi profili finanziari connessi al provvedimento in titolo, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame dello schema in titolo.

SULLA REVOCA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE RELATIVE ALLA COPERTURA DI TALUNI DISEGNI DI LEGGE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri dello scorso 19 maggio, in relazione all'e-

same del disegno di legge n. 396-B, recante la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è stata evidenziata la complessità del problema della copertura, pur tenendo conto dell'ammontare modesto degli oneri da coprire e del fatto che la prenotazione delle risorse richiamate a tal fine sull'accantonamento al Fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze è stata regolarmente effettuata; il totale delle prenotazioni per i provvedimenti *in itinere* che utilizzano il suddetto accantonamento risulta infatti superiore all'ammontare dello stanziamento disposto dalla legge finanziaria 2005.

Fa quindi presente che, in relazione ai provvedimenti che insistono sulle prenotazioni che hanno determinato il superamento del suddetto stanziamento (Atto Senato n. 82, attualmente all'esame della Camera come atto Camera n. 2665, nonché Atti Senato nn. 1942, 2274 e 2905), posto che comunque non sussistono risorse disponibili per la loro definitiva approvazione, si è ipotizzato di verificare lo stato di avanzamento dell'*iter* di esame dei relativi disegni di legge, e quindi l'effettiva possibilità degli stessi di venire approvati entro la fine dell'esercizio 2005, ed in tal senso il sottosegretario Ventucci si è impegnato ad effettuare le necessarie verifiche sui profili segnalati ed a riferire in tempi rapidi alla Commissione. Infatti, qualora per i suddetti provvedimenti venisse confermata la difficoltà di addivenire all'approvazione entro tale termine, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di revocare, anche parzialmente, alcune delle prenotazioni già effettuate, anche al fine di liberare le risorse necessarie per la copertura del citato atto Senato n. 396-B, salvo riverificare la copertura dei suddetti provvedimenti in sede di espressione dei relativi pareri o, comunque, nel corso del loro successivo *iter*.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire le informazioni richieste in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

388^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) la dottoressa Maria Coscia, assessore per le politiche educative del comune di Roma, la dottoressa Tiziana Capaldini, assessore per le politiche educative del comune di Perugia, nonché la dottoressa Rita Pallante, funzionario dell'Associazione.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver riepilogato i temi per l'audizione odierna, dà la parola alla dottoressa Maria Coscia, assessore alle politiche educative del comune di Roma.

La dottoressa COSCIA ringrazia anzitutto la Commissione per l'opportunità concessa di intervenire su un tema così delicato che riguarda molti comuni italiani ed in particolare quelli di maggiori dimensioni, chiamati ad affrontare problematiche spesso assai diversificate. Al riguardo, con riferimento alla realtà romana, rileva che – in media – oltre il 10 per cento della popolazione studentesca è composta da alunni provenienti da Paesi stranieri, con il coinvolgimento di oltre 100 nazionalità differenti. Il fenomeno non si distribuisce peraltro in modo omogeneo, riguardando soprattutto taluni istituti scolastici.

L'integrazione degli studenti stranieri rappresenta una questione rilevante per le amministrazioni comunali, impegnate a supportare l'attività delle scuole, che va ben oltre l'ambito del diritto allo studio, che – come è noto – è di stretta competenza degli enti locali. In proposito, ella ritiene indispensabile una maggiore sinergia fra le istituzioni coinvolte al fine di affrontare al meglio una questione che riguarda non solo il presente, ma anche il futuro del Paese.

Occorrono in particolare, a suo avviso, maggiori risorse e competenze per le scuole, onde consentire una rimodulazione dell'offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze derivanti dalla multiculturalità.

Nello specifico, allo scopo di favorire l'inserimento degli alunni stranieri giudica prioritario rivolgere l'attenzione ai temi della formazione degli insegnanti, nonché dell'acquisizione di specifiche risorse in grado di assolvere alla funzione di mediazione culturale.

Né va poi dimenticato che l'integrazione nelle scuole non può prescindere da iniziative nei confronti degli adulti ed in particolare dei genitori degli alunni stranieri, anche al fine di assicurare la conoscenza del diritto all'istruzione per i loro figli. Al riguardo, ella dà conto delle numerose iniziative adottate dalle amministrazioni comunali, dirette – fra l'altro – all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, fra cui cita in particolare il progetto «poli *intermundia*» del comune di Roma.

Fra le altre attività volte a favorire il dialogo e l'incontro tra le diverse culture, ella si sofferma inoltre – a titolo esemplificativo – sulla «festa *intermundia*», anch'essa promossa dal comune di Roma.

Avviandosi a concludere, ella sollecita il Ministero per l'istruzione a riconoscere la centralità del tema dell'integrazione degli adulti e dei bambini stranieri, attribuendo specifiche risorse per l'adozione di iniziative da affiancare a quelle poste in essere dagli enti locali. Ribadisce infatti che l'integrazione non può essere assicurata solo mediante interventi afferenti al diritto allo studio, atteso che essa impone – fra l'altro – la rimodulazione dell'offerta formativa.

La dottoressa CAPALDINI, assessore alle politiche educative del comune di Perugia, dà anzitutto conto dell'impegno della sua amministra-

zione nei confronti dell'integrazione degli alunni stranieri, che rappresentano una componente fortemente radicata nel territorio.

Se infatti, da un lato, il numero degli stranieri a Perugia è pari al 9 per cento della popolazione totale (peraltro cresciuto rispetto al 2000, quando era pari al 6 per cento), quello degli studenti stranieri, pari all'11,3 per cento, è persino superiore.

Appartenendo peraltro a etnie eterogenee, provenienti soprattutto dall'Albania, dal Marocco e dall'Equador, essi pongono problematiche specifiche, derivanti ad esempio dalle differenti lingue di origine.

Fra le iniziative dirette a favorire l'integrazione nella scuola, ella cita il progetto «punto arlecchino», finalizzato ad assicurare agli insegnanti idonei strumenti per rispondere nel modo migliore alle esigenze derivanti dalla multiculturalità.

Conclude sottolineando tuttavia che un maggior sostegno a favore degli enti locali, peraltro pienamente coinvolti in tali problematiche, consentirebbe di ottenere risultati senz'altro migliori.

La dottoressa PALLANTE, funzionario dell'Associazione dei comuni italiani (ANCI), mette a disposizione della Commissione una documentazione contenente dati sull'integrazione scolastica nonché le principali iniziative adottate da parte delle amministrazioni comunali.

Al riguardo, cita le iniziative del comune di Milano, il quale ha stanziato 600.000 euro per favorire l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua per gli alunni immigrati durante il periodo estivo, nonché del comune di Novara, che si è attivato al fine di assicurare diete diversificate nelle mense scolastiche sulla base delle esigenze religiose e culturali delle comunità ebraiche, musulmane e induiste presenti.

Coglie poi l'occasione per sollecitare una maggiore attenzione da parte del Ministero dell'istruzione al tema dell'integrazione, che peraltro l'ANCI aveva già invano sostenuto in sede di attuazione della riforma della scuola (legge n. 53 del 2003) ed in particolare di definizione del decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo al primo ciclo d'istruzione. In proposito, ricorda che l'ANCI aveva esplicitamente chiesto che fra i criteri di assegnazione del personale docente alle scuole si includesse anche il numero di alunni stranieri presenti nelle stesse. Tale richiesta era, prosegue, motivata dalla circostanza di consentire alle istituzioni scolastiche di poter contare su docenti dedicati all'integrazione.

Ella conclude facendo presente che i comuni rivendicano, da un lato, maggiori risorse specifiche e, dall'altro, l'istituzione di un gruppo permanente sul tema dell'educazione interculturale, al quale siano chiamati a partecipare i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di assicurare la necessaria sinergia nell'individuazione dei migliori impieghi di tali risorse.

Seguono interventi e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), dopo aver espresso apprezzamento per il contributo emerso negli interventi testé svolti, con riferimento alla

figura dell'insegnante dedicato all'integrazione (per il quale ritiene imprescindibile una particolare attenzione all'aspetto formativo) domanda se sulla base dell'esperienza maturata si sia formata una specifica professionalità.

Chiede infine se i nuovi modelli didattici previsti nel citato decreto legislativo n. 59 del 2004, che ha soppresso il tempo pieno e il tempo prolungato, influiscano sulle attività di integrazione degli alunni stranieri da parte delle scuole.

Replica la dottoressa COSCIA, la quale ritiene anzitutto imprescindibile assicurare, da un lato, una specifica formazione di base nei confronti di tutti gli insegnanti e, dall'altro, la presenza (eventualmente anche solo temporanea) di risorse aggiuntive dedicate in relazione alla presenza di particolari etnie nel territorio.

Risulta altresì prioritario, ella osserva, adeguare i programmi didattici alle esigenze di integrazione, come ad esempio nel caso degli insegnamenti relativi alla storia e alla geografia, che necessitano di un approccio più globale rispetto all'attuale.

In proposito, dà conto di taluni proficui esperimenti scientifici condotti anche in collaborazione con le università, che hanno condotto – ad esempio – all'adozione di talune iniziative, quali la richiamata individuazione di diete diversificate nelle mense scolastiche secondo le esigenze religiose e culturali delle etnie straniere.

Relativamente all'adeguamento dell'offerta formativa, sarà a suo avviso centrale l'esercizio da parte delle scuole dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento.

Quanto poi alla riduzione del tempo scuola, prosegue l'oratrice, essa determina indubbiamente maggiori difficoltà nel processo di integrazione dei bambini stranieri, anche in considerazione della circostanza che le rispettive famiglie svolgono sovente lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista orario.

Ciò nonostante, ella riporta l'esperienza di molte scuole romane che hanno ovviato a tale riduzione utilizzando anche le ore dedicate al tempo mensa al fine di poter attuare progetti educativi in grado di favorire l'integrazione multiculturale.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime apprezzamento per l'intervento dei rappresentanti dell'ANCI, che dimostra come le tematiche in oggetto siano finalmente prese in considerazione da un punto di vista interno alla scuola. L'integrazione dei bambini stranieri non è infatti, a suo giudizio, una mera questione di rapporto con gli altri, ma impone la presa d'atto di una diversa configurazione del dato formativo.

Chiede pertanto se, ad avviso dei rappresentanti dell'ANCI, l'approccio multidisciplinare possa considerarsi superato, nella comune convinzione che una ripartizione rigida del sapere non abbia più ragione d'essere.

Risponde l'assessore CAPALDINI, la quale osserva come il processo di integrazione sia ancora in una fase pionieristica, prevalentemente rimessa alla sensibilità dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli amministratori locali. Sollecita pertanto il Parlamento a farsi carico di tali esigenze, dando al Paese un segnale forte in questo senso.

A titolo di esempio fra le molte difficoltà emerse da un'indagine statistica sui temi in oggetto, cita l'impossibilità per molti genitori stranieri di partecipare ai colloqui con gli insegnanti, che generalmente si tengono nel loro orario di lavoro, nonché il divieto imposto alle donne di religione islamica di parlare da sole con un uomo, anche se si tratta dell'insegnante del proprio figlio.

A fronte di tale varietà di situazioni, auspica pertanto una revisione complessiva del sistema, a partire dai programmi didattici che, a suo avviso, dovrebbero perdere l'attuale carattere europa-centrico. Ciò, affinché le esperienze in atto in tutto il Paese si trasformino in un progetto condiviso a vantaggio dell'intera nazione.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

462^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio 2005.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) interviene in discussione generale osservando preliminarmente che il disegno di legge per la riforma organica della finanza di progetto risulta in parte superato dalla recente approvazione della legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005) che ha già previsto – con una modifica dell'articolo 37-*bis* della legge n. 109 del 1994 – l'obbligo in capo alle amministrazioni appaltanti di pubblicizzare nel bando di gara il diritto di prelazione del promotore. Ritiene inoltre che il disegno di legge in esame non affronti adeguatamente alcune questioni cruciali, oggetto di contestazione da parte della Commissione europea, quali i criteri di qualificazione del promotore, il suo diritto a partecipare – in ogni caso – alla gara per l'affidamento delle opere e la previsione, sempre in suo favore, del predetto diritto di prelazione. Dopo essersi soffermata sui risvolti negativi derivanti dall'assenza di criteri per la individuazione della figura del promotore di opere pubbliche, fa presente che il disegno di legge n. 3320 è caratterizzato da un ruolo eccessivo dell'imprenditoria privata – nella fase di promozione delle opere pubbliche – che priva la pubblica amministrazione dei poteri discrezionali nella individuazione delle opere da realizzare. Paventa quindi il rischio di forti pressioni sulle scelte delle pubbliche amministrazioni da parte dei soggetti privati. Il disegno di legge in titolo non risolve inoltre il delicato rapporto tra la procedura di gara e quella di approvazione del progetto del promotore:

nell'ambito di quest'ultima, infatti, può accadere che nel passaggio dal progetto preliminare a quello esecutivo i costi crescano notevolmente rispetto a quelli originariamente preventivati. Ritiene inoltre necessario approfondire il tema della partecipazione degli enti locali alle gare per l'affidamento di opere pubbliche fornendo criteri direttivi che consentano di individuare le modalità di tali partecipazioni senza distorsioni della concorrenza. Si sofferma poi su alcuni punti critici del disegno di legge, analizzando in particolare la questione relativa al pagamento degli interessi nel caso in cui il soggetto aggiudicatore ometta di pronunciarsi, nei termini previsti, sull'opera pubblica proposta dal promotore. Esprime quindi la propria contrarietà sull'articolo 5, in materia di procedura concorsuale, laddove si prevede come criterio per l'aggiudicazione della gara pubblica solo quello dell'offerta economicamente vantaggiosa e non anche quello dell'appalto-concorso. Critica inoltre la previsione dell'articolo 6 che preclude, nel caso di interventi oggetto della proposta di un promotore, la richiesta di sospensiva al TAR analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002. Conclude infine sottolineando la necessità di una riflessione da parte della Commissione sulle cause che hanno decretato il successo della finanza di progetto nel caso di opere di piccole e medie dimensioni e la scarsa riuscita di tale strumento finanziario per la realizzazione di grandi opere.

Il presidente GRILLO interviene incidentalmente dichiarando di condividere la necessità sostenuta dalla senatrice Donati di indagare sui motivi dell'insufficiente decollo della finanza di progetto per le grandi opere. Fa poi presente che la previsione del pagamento degli interessi da parte delle amministrazioni committenti serve unicamente a responsabilizzare quelle pubbliche amministrazioni che in passato si sono segnalate per il ritardo con cui hanno risposto, quando lo hanno fatto, alle proposte formulate dai soggetti privati. Fornisce infine alcuni chiarimenti sull'articolo 6 del disegno di legge in esame che rimanda alla disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2002 in materia di richiesta della sospensiva al TAR.

Il senatore CHIRILLI (FI) manifesta apprezzamento per il disegno di legge di cui il presidente Grillo è primo firmatario. Pur condividendo l'esigenza di risolvere talune questioni ancora aperte nella normativa italiana in materia di finanza di progetto, che sono state oggetto di rilievi formulati in sede comunitaria, ritiene che il disegno di legge in esame abbia il pregio di incentivare i privati a proporre la realizzazione di opere pubbliche, la cui utilità non è sufficientemente percepita dalle amministrazioni locali nel cui territorio devono sorgere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

316^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi (UIC) il dottor Vitantonio Zito, componente della direzione nazionale e il dottor Mario Luigi Pasquetti e in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) il dottor Giovanni Pagano, presidente, e il dottor Martino Scorda, responsabile dell'ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell'Unione italiana ciechi (UIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente ZANOLETTI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, e dopo aver introdotto i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Dopo una breve introduzione del dottor ZITO – per l'Unione italiana ciechi – il dottor PASQUETTI dà lettura di una nota, relativa al tema oggetto della procedura informativa in titolo, predisposta dallo stesso dottor Zito.

Dopo che il PRESIDENTE e il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) hanno espresso apprezzamento per l'ampia e approfondita esposizione del dottor Zito, il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), nell'associarsi a tale positiva valutazione, si sofferma su talune questioni attinenti alla tematica del diritto al lavoro delle persone disabili.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

Riferiscono sul tema oggetto della procedura informativa in titolo il dottor CORDA e successivamente il dottor PAGANO, entrambi per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Dopo che il senatore RAGNO (*AN*) si è soffermato brevemente su taluni profili inerenti alla tematica del diritto al lavoro delle persone disabili, il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SULL'ITER DEL DISEGNO DI LEGGE N. 396-B*

La senatrice BOLDI (LP), facendo riferimento alle problematiche di ordine finanziario, emerse nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del disegno di legge riguardante la sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto, formula l'auspicio di un rapido chiarimento dei profili relativi alla copertura degli oneri di cui a tale provvedimento, peraltro assai modesti, così che la Commissione possa in tempi brevi approvare il citato disegno di legge, assegnatole in sede deliberante.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle modifiche più rilevanti approvate dalla Camera dei deputati.

Rileva pertanto in primo luogo che, riguardo alle associazioni ed alle federazioni dei donatori e delle donatrici, è stato introdotto il riferimento

alle cellule staminali emopoietiche ed al sangue da cordone ombelicale come oggetto della prestazione ed in aggiunta o in alternativa al sangue. Peraltro, tali nuovi riferimenti sono inseriti solo nelle enunciazioni generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*). All'articolo 3, il comma 2 specifica che la partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato; il comma 3 esplicita che la donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito, al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto; il comma 4 integra con il parere della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale la procedura per la determinazione dei protocolli concernenti l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore e della donatrice di sangue e di emocomponenti, nonché per la definizione delle relative modalità, e di quelle inerenti al prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale; altre procedure, previste da articoli successivi, sono state modificate negli stessi termini dalla Camera.

Il relatore segnala quindi che all'articolo 5, riguardo alle prestazioni ed ai servizi erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, è specificato più chiaramente che essi concernono, tra l'altro, la diagnosi e la cura in medicina trasfusionale ed è soppressa la previsione dello «svolgimento dei compiti di diagnosi laboratoristica e cura nei settori dell'ematologia, della patologia dell'emostasi, dell'immunopatologia ed immunematologia forense». All'articolo 7, comma 6, riguardo alla diffida governativa per le regioni che non abbiano stipulato una convenzione con le associazioni e le federazioni di donatori, la locuzione «termine congruo» è sostituita con un più specifico termine di tre mesi. All'articolo 8, comma 1, si specifica che il diritto all'astensione dal lavoro con conservazione della normale retribuzione per l'intera giornata in cui è effettuata la donazione di sangue e di emocomponenti spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soggetti titolari di un contratto rientrante nelle tipologie di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 9 è soppresso il limite di spesa pari a 20.000 euro annui, a decorrere dal 2005, per l'esclusione dall'imposizione tributaria per le attività e gli atti delle associazioni e delle federazioni di donatori di sangue. All'articolo 10, comma 2, lettera *g*), si specifica che la promozione, da parte del Ministero della salute, della ricerca e della sperimentazione in campo trasfusionale deve fare particolare riferimento alla riduzione del volume ematico da trasfondere, il successivo comma 3 prevede che, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisca un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee. All'articolo 11, comma 2, lettera *h*), si esplicita che la promozione ed il finanziamento, da parte delle regioni, delle attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi di medicina trasfusionale sono intese anche alla riduzione del volume ematico da

trasfondere. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, la composizione del Comitato direttivo del Centro nazionale sangue è integrata da una rappresentanza delle associazioni e delle federazioni di donatori di sangue. Riguardo al contributo, pari a 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2005, per il medesimo Centro nazionale sangue, il successivo comma 6 sopprime la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 13, comma 3, è specificato che la già menzionata Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale è presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. L'articolo 15, comma 6, dispone che le convenzioni tra le regioni, singole o consorziate, ed i centri e le aziende per la lavorazione del plasma raccolto in Italia siano stipulate solo dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 17, comma 1, esplicita che la disciplina in esame promuove il buon uso delle cellule staminali da sangue cordonale, oltre che del sangue e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio. I commi 4 e 5 aggiunti all'articolo 22 prevedono che alla struttura stabilmente impiegata per prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applichi l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e che all'associazione di donatori di sangue che commetta il medesimo illecito sia revocata l'autorizzazione all'organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta. Infine, l'articolo 26, comma 1, reca alcune modifiche alle disposizioni relative alla copertura finanziaria, mentre il comma 2 seguente inserisce una clausola cosiddetta di monitoraggio e di salvaguardia.

Il relatore conclude manifestando un giudizio complessivamente positivo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ritene inoltre che il testo in esame, sebbene assegnato in sede referente, dopo essere stato approvato dalla Commissione, in prima lettura, in sede deliberante, possa essere approvato definitivamente in tempi auspicabilmente brevi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) esprime la soddisfazione del proprio Gruppo, ritenendo che vi siano le condizioni necessarie ad un esito positivo, in tempi ragionevolmente contenuti, del procedimento di approvazione di un atto che, ricorda, la Commissione aveva approvato nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2003. Esprime inoltre un giudizio positivo riguardo alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, apprezzando in particolar modo la previsione riguardante l'inclusione di una rappresentanza delle associazioni e delle federazioni dei donatori nel Comitato direttivo del Centro nazionale sangue. Ribadisce quindi l'auspicio di una pronta approvazione del disegno di legge in esame, necessaria in ragione dell'inadeguatezza della disciplina di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.

La senatrice BOLDI (*LP*) auspica che i tempi per l'approvazione del disegno di legge in esame siano i più brevi possibile, stante l'esigenza di fornire rapidamente una risposta, ormai lungamente attesa, alle esigenze delle associazioni di volontariato operanti nel settore delle attività trasfusionali. A suo giudizio, tale compito è agevolato dalla natura delle modifiche apportate dalla Camera, le quali non dovrebbero suscitare perplessità di rilievo nelle diverse forze politiche.

A nome del proprio Gruppo, il senatore ULIVI (*AN*) si associa agli auspici di un'approvazione in tempi brevi del disegno di legge in esame, che la società civile attende ormai da diversi anni.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente TOMASINI dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi le ore 19 di oggi quale termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(710) MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(3172) ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato presentato dalla relatrice Bianconi nella seduta dello scorso 9 marzo (pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta). Constata quindi che non vi sono richieste di intervento. Dichiara pertanto chiusa la discussione generale e propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato a giovedì 26 maggio, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

428^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento l'ingegner Ettore D'Elia, presidente del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, accompagnato dal professore ingegnere Rodolfo Maria Napoli e dal dottor Carmine D'Angelo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge Galli: seguito dell'audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

Il presidente NOVI invita il professor D'Elia a completare la propria esposizione, iniziata nella scorsa seduta.

Il professor D'ELIA ribadisce che i principali problemi cui si trova di fronte il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche riguardano la mancanza di personale sufficiente, nonostante l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1997 e la limitata presenza di fondi la cui entità è rimasta quella individuata dalla legge n. 36 del 1994. Al di là di questi aspetti critici, la citata legge è andata incontro ad indubie difficoltà, soprattutto per quanto attiene al decollo del cosiddetto servizio idrico integrato che riunisce le diverse fasi dell'approvvigionamento, della distribuzione, della depurazione e recupero delle acque. In particolare, una delle ragioni di queste difficoltà risiede nell'eccessivo numero dei gestori la cui eliminazione risulta ancora ardua. Inoltre, si sono incontrati dei problemi anche in merito al funzionamento delle entità amministrative individuate dalla stessa legge Galli nell'Autorità d'ambito e nell'Ambito Territoriale Ottimale, entità indispensabili per individuare il soggetto gestore e per configurare gli interventi di miglioramento del servizio.

Il senatore MONCADA (*UDC*) chiede quali sono le possibili cause della mancata attuazione della legge Galli, nelle parti che sono state appena richiamate dal professor D'Elia e le ragioni per cui non sono decollate le gare per l'affidamento ai soggetti gestori.

Il professor D'ELIA fa presente che in merito all'aspetto da ultimo segnalato dal senatore Moncada basterebbe prendere ad esempio quanto accaduto in Sicilia dove soltanto una gara è stata esperita, con il conseguente affidamento al soggetto gestore individuato. Ciò in via generale è dipeso dal fatto che chi assume la gestione deve anche tutelare la forza lavoro degli acquedotti preesistenti e si trova di fronte spesso a personale che in passato ha dato prova di scarse capacità professionali. Inoltre, il rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie presuppone un'esatta conoscenza delle stesse che però non è ancora stata raggiunta.

Il presidente NOVI osserva come non debba sorprendere che l'allocazione delle reti sia spesso ignota nell'Italia meridionale dove, a causa dell'abusivismo dilagante, spesso rimangono ignote parti di città od aree urbane.

Il professor D'ELIA, inoltre, ribadisce la rilevanza della questione legata alla disponibilità dei fondi necessari per effettuare gli interventi, nonché della valutazione della tariffa idrica sulla quale già da tempo il Comitato ha stabilito un apposito metodo nel quale si è fissato un costo dell'acqua pari a 1.000 lire al metro cubo. Tuttavia, appare necessario aggiornare il costo tariffario alla luce dell'efficienza delle gestioni, immaginando tariffe più elevate in modo da premiare le gestioni maggiormente efficienti. Inoltre, in questo modo, si susciterebbe l'interesse da parte di grandi investitori stranieri che, invece, anche nel recente passato, come nel caso dell'acquedotto pugliese, si sono defilati anche per l'impossibilità di rivedere proprio l'entità delle tariffe.

Tra gli altri aspetti su cui occorre prontamente intervenire vi è quello dell'assenza di poteri sanzionatori da parte del Comitato che è costretto a servirsi soltanto dello strumento dei ricorsi davanti al giudice amministrativo, per il sindacato di legittimità degli affidamenti del servizio idrico integrato. Tuttavia, l'intervento del giudice risulta tardivo in quanto gli atti amministrativi si sono consolidati e ci si trova di fronte a situazioni su cui è impossibile intervenire. A tale quadro di per sé critico bisogna poi aggiungere il dato relativo alle centinaia di procedure di infrazione aperte in sede comunitaria per mancanza dei principi di trasparenza e concorrenza.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, è opportuno aprire un proficuo confronto con il Parlamento affinché il Comitato sia dotato di poteri e strumenti normativi adeguati ed abbia la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie. Inoltre, ulteriori obiettivi che il Comitato si prefigge riguardano il miglioramento della valutazione delle tariffe, l'attuazione della carta dei servizi ed un confronto con le regioni e le Autorità d'ambito affinché si possa pervenire a soluzioni condivise sui problemi che investono la gestione del servizio idrico integrato.

Il senatore MONCADA (*UDC*) osserva che la mancanza di poteri sanzionatori da parte del Comitato costituisce una grave debolezza.

Il professor D'ELIA rileva che i cosiddetti poteri di *moral suasion* spesso non bastano se il Comitato non è supportato da incisivi poteri sanzionatori.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ritiene opportuno soffermarsi su alcune questioni richiamate dal professor D'Elia nei suoi interventi, ad iniziare dalla riforma della legge n. 36 del 1994 per la quale occorrerebbe un'indicazione da parte dello stesso Comitato sulle possibili linee d'intervento. Inoltre, occorrerebbe sapere a che punto è la formazione di una banca dati e, soprattutto, se c'è la possibilità di sfruttare le banche dati regionali, qualora esistenti. Infine, occorrerebbe comprendere le ragioni per le quali si è determinata la carenza di personale che è stata più volte denunciata.

Il professor D'ELIA fa presente al senatore Iovene che il Comitato ha già individuato le linee strategiche da seguire per una riforma della cosiddetta legge Galli, sebbene ulteriori indicazioni potranno provenire dagli emanandi schemi decreti legislativi che il Ministero dell'ambiente sta elaborando per effetto della legge delega per l'emanazione dei testi unici ambientali. In ogni caso, occorre rivedere la struttura del Comitato, configurandolo come un'autorità di vigilanza e dotandolo dei necessari poteri sanzionatori da attivare in caso di inosservanza delle normative nazionali e comunitarie.

Per quanto concerne la creazione di una banca dati fa presente che sono attivi programmi specifici insieme con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie che sta curando un più vasto programma di informatizzazione della pubblica amministrazione. Inoltre, il Comitato ha un rapporto

di collaborazione con la regione Piemonte che ha una propria banca dati. Infine, le ragioni che hanno portato all'attuale carenza di personale nascono dal blocco delle assunzioni e dal fatto che soltanto una parte del personale impiegato presso l'ex ministero dei lavori pubblici – che fino alla passata legislatura aveva competenze sul settore delle risorse idriche – è transitata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; inoltre, occorre senz'altro un aggiornamento della pianta organica così come definita dal citato D.P.C.M. del 1997.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), prendendo spunto da una celebre frase di Aldo Moro che sosteneva che l'acquedotto più che da bere dà da mangiare, ritiene che i problemi relativi alla mancata attuazione della legge n. 36 del 1994 sono per lo più di natura politica e nascono nel momento in cui anche in Italia si avvertì l'esigenza di razionalizzare il servizio idrico integrato. Infatti nel passato i comuni hanno assolto una funzione sociale in merito a tale servizio, con proprio personale e con tariffe assai ridotte, ma anche a prezzo di notevoli sperperi. Tuttavia, la legge Galli ha cercato di invertire questa tendenza, ma è rimasta per lo più inapplicata proprio sul punto attinente all'individuazione dei soggetti gestori. Si tratta peraltro di difficoltà maggiormente presenti in Italia meridionale dove vi è un più forte intreccio tra interessi imprenditoriali e politici e dove l'affidamento del servizio agli enti gestori chiama in causa una corretta definizione del rapporto tra pubblico e privato, con il primo che spesso non ha dato prova di efficienza e con il secondo che invece non può agire senza controlli.

È indubbio che i problemi segnalati non possono essere risolti in tempi brevi; tuttavia l'esperienza maturata in questi anni dal Comitato può essere senz'altro preziosa per superare lo stallo in cui si trova la legge Galli, soprattutto in merito alla individuazione dei soggetti gestori.

Il professor D'ELIA, dopo aver ricordato che nella prossima relazione al Parlamento saranno riportate le linee di intervento da seguire per la riforma della legge n. 36 del 1994, a sostegno delle considerazioni appena espresse dal senatore Zappacosta, ricorda le difficoltà che ancora attanagliano la gestione dell'acquedotto pugliese per il quale non è stato ancora effettuato il collaudo definitivo.

Il senatore CHINCARINI (LP) rileva come più che dal Governo centrale un possibile aiuto per l'attuazione della legge Galli possa derivare dal coinvolgimento dei comuni e delle altre realtà locali, anche se le indicazioni del Comitato potranno essere sicuramente d'aiuto. Ad esempio, sulla corretta valutazione della tariffa per le risorse idriche, occorre intervenire, per dare la possibilità alle autorità territoriali di essere coinvolte nelle scelte necessarie, come non si è fatto invece nel recente passato. Infine, sarebbe utile conoscere se sono allo studio misure per indennizzare i comuni che sono sedi di depuratori, in analogia a quanto accade per i co-

muni che ospitano discariche e se sono configurabili le linee di intervento per regolare l'uso delle acque dei laghi.

Il senatore MONCADA (*UDC*) osserva che, oltre alle tariffe premiali per i gestori che si dimostrano maggiormente efficienti, bisognerebbe immaginare anche tariffe differenziate, necessarie ad evitare i notevoli sprechi che si registrano nel mondo industrializzato.

Il professor D'ELIA fa presente che è senz'altro all'ordine del giorno del Comitato un aggiornamento del metodo di valutazione della tariffa delle risorse idriche, anche allo scopo di evitare sprechi che attualmente dipendono dall'uso spropositato di questa risorsa nell'irrigazione e nelle case. A tal fine, ad esempio, basterebbe utilizzare acque di servizio o adottare appositi sistemi di misurazione. Inoltre, fa presente al senatore Chincarini che il Comitato intende regolare l'uso non soltanto delle acque potabili, ma anche delle acque per l'approvvigionamento idrico, per gli usi agricoli e delle acque destinate alla produzione di energia.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il professor D'Elia per il prezioso apporto conoscitivo fornito ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Gianni LETTA, e del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, i quali svolgono una relazione e successivamente rispondono alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e MALABARBA e dall'onorevole CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

**Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale (INPS)**

(Seguito esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, in riferimento alla richiesta formulata dal deputato Lo Presti nella seduta del 17 maggio scorso, comunica che è pervenuta dall'INPS una nota scritta, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, concernente l'attività legale. Ricorda, poi, che, nel corso della seduta del 17 maggio, il relatore, sen. Carrara, aveva illustrato la proposta di considerazioni conclusive relativamente ai bilanci in titolo.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), nel prendere atto del documento inviato dall'INPS, stigmatizza il comportamento dei vertici dell'Istituto, i quali non rispondendo al quesito da lui formulato nella scorsa seduta, hanno assunto un comportamento irrispettoso nei confronti della Commissione. Invita quindi il relatore ad inserire nella proposta di considerazioni conclusive una specifica osservazione in cui si invita l'INPS ad evitare in futuro l'esternalizzazione dell'attività legale.

Il senatore Antonio VANZO (LNP), nel condividere i rilievi formulati dal deputato Lo Presti, svolge ulteriori osservazioni.

Il senatore Valerio CARRARA, *relatore*, nel condividere anch'egli le osservazioni formulate dal deputato Lo Presti, ritiene opportuno che l'INPS risponda quanto prima al quesito concernente l'eventuale futura esternalizzazione dell'attività legale.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, assicura i componenti la Commissione che si attiverà affinché i vertici dell'Istituto rispondano formalmente al quesito posto dal deputato Lo Presti, invitandoli ad affrontare quanto prima in Consiglio di amministrazione la questione segnalata.

Il senatore Valerio CARRARA, *relatore*, illustra la proposta di considerazioni conclusive come riformulata nel senso indicato dal deputato Lo Presti (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione, come riformulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

ALLEGATO N. 1

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE
DAL RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

premessi che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, a livello di bilancio consolidato, si evidenziano i seguenti fenomeni:

incremento del 7,3 per cento delle entrate contributive, pari nel 2003 a 106.103 mln di euro contro il dato 2002 pari a 98.913 mln di euro;

significativo aumento dei trasferimenti attivi e degli apporti a carico dello Stato. Nel 2003 sono state, infatti, accertate entrate per 65.138 mln di euro, con un incremento rispetto al corrispondente dato 2002, quantificabile in 3.346 mln di euro (+ 5,4 per cento);

crescita delle spese per prestazioni istituzionali, nel 2003 impegnate per 163.079 mln di euro, con un incremento del 6,8 per cento rispetto ai 152.699 mln di euro del 2002. Tra l'altro, il maggior peso sul totale delle prestazioni previdenziali erogate è rappresentato dalla spesa per «rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia» che nel 2003 è stata pari a 141.612 mln di euro, contro i 133.112 mln dell'esercizio precedente (+ 6,0 per cento);

b) a livello «disaggregato», dall'esame delle singole gestioni amministrative dall'Istituto, emergono situazioni tra loro estremamente diverse. Il bilancio 2003 ha, infatti, confermato la situazione ampiamente deficitaria della gestione lavoratori dipendenti; della gestione coltivatori, mezzadri e coloni e della gestione artigiani. Diversamente, la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presenta una situazione florida (patrimonio netto al 31.12.2003 pari a 141.421 mln di euro, 134.629 mln di euro nel 2002) e risultato di esercizio pari a 6.788 mln di euro (6.347 mln di euro nel 2002), sostenuto da un saldo assolutamente positivo della gestione caratteristica che vede entrate contributive per 14.482 mln di euro (in ulteriore crescita rispetto al dato 2002 pari a 13.537 mln di euro, tra l'altro già in aumento del 5,3 per cento rispetto all'esercizio precedente) e spese per prestazioni erogate pari a 8.711 mln di euro (7.732 mln di euro nel 2002);

c) per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, anche dall'audizione dei vertici dell'Istituto – che hanno fornito ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quanto era stato già rilevato in sede

di analisi del bilancio – è emerso anzitutto come i valori di consistenza del patrimonio provenienti dal soppresso INPDAI non sono confrontabili con quelli dell'INPS, in quanto gli immobili del primo ente sono stati rivalutati nel 1994 sulla base dei valori di mercato, mentre i valori di consistenza del patrimonio INPS sono invece valori storici, ossia costi di acquisto o di costruzione, risalenti, per la quasi totalità, alla prima metà del secolo scorso;

d) ne consegue una disomogeneità tra i 19,6 milioni di euro per il patrimonio da reddito INPS, i 2,3 milioni per quello ex SCAU e i 176,1 milioni per quello ex INPDAI. Analoghe considerazioni si possono estendere al patrimonio strumentale: 258,9 milioni di euro per il patrimonio INPS; 2,2 milioni per quello ex SCAU; 43,4 milioni per quello ex INPDAI. Basta infatti considerare che gli immobili strumentali dell'ex INPDAI sono soltanto due, siti in Roma in viale delle Province ed in via Catania, mentre quelli dell'INPS sono circa 180;

e) in relazione alla gestione e alla redditività degli immobili, per l'INPS, al pari degli altri enti previdenziali pubblici, si precisa che il patrimonio da reddito dell'istituto è patrimonio residuo, ossia la maggior parte delle unità immobiliari è stata trasferita con la prima e la seconda operazione di cartolarizzazione. Tale aspetto deve essere chiaramente tenuto in considerazione nella valutazione dei risultati gestionali. Infatti, come sottolineato dai vertici dell'INPS, a fronte di entrate che si sono ridotte progressivamente, taluni costi sono rimasti fissi con conseguente incremento della loro incidenza ai fini della redditività del patrimonio. Peraltro, tali unità immobiliari dovrebbero essere inserite nelle prossime operazioni di cartolarizzazione del patrimonio, avviate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 410 del 2001;

f) complessivamente, il risultato della gestione degli immobili da reddito è negativa per 3, 8 milioni di euro;

g) in ordine al patrimonio immobiliare con riferimento alla società di gestione, ossia l'IGEI, occorre precisare che si tratta di una società partecipata dall'INPS, attualmente in liquidazione, che sta continuando a gestire gli immobili da reddito già cartolarizzati e quelli residui di proprietà dell'INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di mantenere operativa la società IGEI, benchè in liquidazione, per il tempo strettamente necessario alla completa dismissione degli immobili dell'istituto;

h) sulla base della convenzione stipulata con l'istituto nel 2003, è stato riconosciuto all'IGEI un compenso pari complessivamente a 4 milioni 601 mila euro, di cui 920 mila euro per gli immobili non cartolarizzati e 3 milioni 681 mila euro per gli immobili cartolarizzati. Il risultato di esercizio della società nel 2003 si è chiuso con un utile, al netto delle imposte, di 118 mila euro, di cui è stato deliberato il riporto nuovo. A far data dal 1° gennaio 2004, il compenso è stato rideterminato, tenendo conto anche della riduzione del patrimonio dismesso nel 2003;

i) sempre con riferimento alla gestione INPS, per quanto concerne l'efficienza dell'Istituto, sono stati evidenziati gli elevati costi sia degli organi sociali che del personale, che riflettono una struttura estremamente complessa della burocrazia dell'Istituto, articolata in comitati centrali, regionali, provinciali e speciali;

l) complessa anche la struttura organizzativa molto articolata a livello territoriale e precisamente una direzione generale, cui sono state attribuite le funzioni di indirizzo, impulso e controllo, venti sedi regionali che hanno soprattutto la funzione di gestione sul territorio e di controllo sugli organismi sottostanti, 102 più 49 direzioni provinciali e subprovinciali, che hanno sostanzialmente il compito produttivo, e 351 agenzie che sono emanazione delle sedi provinciali e subprovinciali e che sostanzialmente debbono concorrere alla produzione ed assistere per l'informazione al pubblico;

m) sia il gran numero di comitati sia la struttura organizzativa dovrebbero essere rivisti alla luce di criteri oltre che di efficienza, anche di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come d'altra parte sottolineato dai vertici dell'Istituto;

n) altre voci di costo considerate eccessivamente elevate sono quelle relative ai sistemi informativi. Tra l'altro, anche in sede di audizione non sono emersi in modo chiaro e preciso i benefici in termini di riduzione dei costi gestionali degli investimenti in sistemi sostenuti dall'Istituto;

o) in generale, si invita l'Istituto a realizzare al più presto, come richiesto anche dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una contabilità più precisa fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tale intervento sarebbe auspicabile che venisse realizzato in occasione della revisione della struttura organizzativa dell'INPS. In altri termini l'Istituto dovrebbe prontamente procedere ad una ridefinizione della propria struttura organizzativa nonchè degli obiettivi a livello di centro di responsabilità o di costo, basati sulla possibilità di confrontare nel tempo i risultati di gestione, sia in termini di scostamento dai risultati attesi, sia in relazione ai costi. Andrebbe inoltre definito un modello complessivo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione con cui orientare l'attività dell'Ente nonchè adottare un nuovo sistema di contabilità che privilegi le valutazioni sulle convenienze economiche rispetto alle analisi ed alle valutazioni di carattere strettamente contabile;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

1) si ritiene opportuno invitare l'INPS ad evitare l'esternalizzazione dell'attività legale, considerato che l'Istituto dispone di un proprio ufficio legale idoneo a svolgere tale funzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del dottor Alessandro Bianchi, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, e del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello

(Svolgimento e conclusione).

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Carlo CARLI (DS-U) ed Enzo RAISI (AN), i senatori Emiddio NOVI (FI), Giampaolo ZANCAN (Verdi Un.), Alberto ZORZOLI (FI) e Walter VITALI (DS-U), e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali rispondono Alessandro BIANCHI, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione*, e Francesco CONTE, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Alessandro Bianchi e ne dichiara conclusa l'audizione.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. L'audizione del dottor Francesco Conte procede in seduta segreta).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Conte, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (FI) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale sono rimossi i limiti imposti a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o da sue amministrazioni pubbliche introdotti dal decreto-legge n. 192 del 2001, dando così seguito alle sollecitazioni della Commissione europea che ha sottolineato come le norme di tale decreto-legge violino le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali. Si tratta, quindi, di una disciplina riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione. Richiamando la relazione già svolta nel corso dell'esame sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 81, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(406) *MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) *PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici*

(653) *MANFREDI ed altri. – Usi civici*

(1131) *DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) *VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici*

(1241) *BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

(Parere su emendamenti al testo unificato alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*) ricorda che la disciplina in materia di beni collettivi e diritto di uso civico recata dal testo unificato proposto dalle Commissioni riunite, e dunque oggetto degli emendamenti ad esso riferiti, può essere ricondotto a competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, tutela dell'ambiente, oltre che alla disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui rispettivamente all'articolo 117, comma secondo, lettere *l*), *s*) e *p*) della Costituzione, nonché alla determinazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio; vengono peraltro in rilievo anche competenze regionali non solo in materia di governo del territorio, ma anche di agricoltura.

Ricorda inoltre, a tale proposito, che la legislazione vigente ha riconosciuto alle Regioni ampi ambiti di competenza in materia di usi civici, richiamando, a titolo di esempio, il DPR n. 616 del 1977 e la legge sulla montagna n. 97 del 1994.

Nel richiamare il parere precedentemente reso sul testo unificato nel giugno 2002, propone di esprimere parere favorevole sui seguenti emendamenti che rispondono a talune delle osservazioni formulate in quella sede:

3.0.1 e 3.0.2, in materia di convalida degli atti di disposizione aventi ad oggetto beni civici;

10.7, 10.8, 10.9 e 10.35, che propongono la soppressione dell'inciso «sia individualmente sia collettivamente» di cui all'articolo 10, nonché, nello stesso senso, gli emendamenti 4.19, 4.20, 4.21, 4.27 e 4.18 che dispongono in modo analogo in relazione all'articolo 4;

10.18, 10.19 e 10.37 che sostituiscono il termine di usufruttuario di cui all'articolo 10, comma 4;

11.18, con il quale si propone la soppressione del riferimento all'ufficio tecnico erariale;

11.28, che sopprime il riferimento agli eredi da quella disposizione;

15.2 e 16.0.1, che congiuntamente considerati sanciscono in apposita disposizione l'applicabilità dell'articolo 2652 n. 6 del Codice civile in materia di atti per i quali è previsto l'obbligo di trascrizione.

Rileva poi come numerosi emendamenti siano volti a riconoscere ambiti espliciti di competenza alle Regioni nella materia oggetto di disciplina: su tali emendamenti, che si accinge a indicare, propone di esprimere un parere favorevole, condividendo l'opportunità di prevedere competenze regionali in materia di usi civici, con le osservazioni di volta in volta formulate.

In primo luogo ritiene opportuno esprimersi favorevolmente su quelle proposte emendative che dettano una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, e segnatamente sugli emendamenti 1.1 - in relazione, per quanto qui rileva, al suo comma 2 - e 1.10, nonché 3.0.3 e 3.0.4, invitando peraltro a una loro riformulazione, non spettando alla legge statale demandare ambiti di competenza legislativa alle Regioni e Province a statuto speciale.

Si sofferma poi su alcuni emendamenti che prevedono sia la Regione a dettare la disciplina degli enti esponenziali cui viene devoluta l'amministrazione dei diritti di uso civico e dei beni di proprietà collettiva: in questo senso e con formulazioni differenti provvedono gli emendamenti di seguito indicati, sui quali propone di esprimere un parere favorevole: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.15, 4.28 per il quale peraltro si segnala l'esigenza di una riformulazione facendo esso riferimento, nell'ultima riga, alla «legge provinciale», nonché 5.1.

Segnala quindi un ulteriore gruppo di emendamenti che prevedono l'autorizzazione regionale per l'alienazione di porzioni di terre civiche o di beni di proprietà collettiva, secondo diverse formulazioni; sugli emendamenti in questione, di seguito indicati, propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni che verranno formulate: 6.3, che peraltro dovrebbe essere riformulato nei suoi commi 1 e 5 evitando di individuare nella giunta regionale l'organo competente a provvedere a detta autorizzazione; 6.4, 6.5, 6.6, 6.37, anch'esso da riformulare nel suo comma 5 evitando di individuare nella giunta regionale l'organo competente a provvedere a detta autorizzazione; 6.7, 6.17, 6.19, anch'esso da riformulare nel suo comma 3-ter evitando di individuare nella giunta regionale l'organo competente a provvedere a detta autorizzazione. Propone inoltre di esprimere un parere favorevole su altri emendamenti che prevedono comunque un potere in questo ambito da parte della Regione, da esercitare con modalità differenti: si tratta, in particolare, degli emendamenti 6.23, 6.11, nonché 6.40.

Propone quindi di esprimere per quanto di competenza, un parere favorevole anche sugli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.23, che attribuiscono alla

Regione la legittimazione alla occupazione abusiva di beni collettivi, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare tali proposte emendative con la previsione di termini certi per la decisione da parte della Regione anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

Quanto agli emendamenti 4.3, 10.3 e 10.34, che attribuiscono alle Regioni anche la disciplina in materia di censimento, accertamento, gestione dei beni civici, con diverse formulazioni e soluzioni, si propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo anche ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni formulate in relazione agli emendamenti precedentemente indicati.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per richiamare l'attenzione della Sottocommissione sull'impatto che l'approvazione della disciplina in esame avrà sulle leggi regionali attualmente vigenti in materia di usi civici.

Il presidente FALCIER concorda con l'esigenza di valutare attentamente tale impatto ricordando come già con il DPR n. 616 del 1977 alle Regioni fossero stati riconosciuti notevoli ambiti di competenza in materia di usi civici e che il novero delle competenze regionali può ritenersi confermato se non ampliato con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V. Ricorda altresì che molte Regioni hanno provveduto a dettare una propria disciplina legislativa in materia.

Anche il senatore PASTORE (*FI*) concorda con l'esigenza di una attenta valutazione dell'impatto della nuova disciplina delineata dal testo unificato all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Ambiente, rilevando come la nuova regolazione appaia addirittura recessiva rispetto agli ambiti di competenza regionale attualmente riconosciuti. L'approvazione di una nuova disciplina statale in materia non sarà priva di effetti sulla permanenza in vigore delle discipline regionali di dettaglio nel frattempo intervenute in attuazione di principi fondamentali precedentemente vigenti, quando siano incompatibili con le nuove norme di principio statale, secondo quanto stabilito dall'ordinamento costituzionale ed espressamente sancito dall'articolo 10 della cosiddetta «legge Scelba».

Interviene quindi il senatore STIFFONI (*LP*) per convenire con i rilievi formulati negli interventi che lo hanno preceduto, ricordando l'ampia legislazione regionale in materia di usi civici attualmente vigente.

Il relatore MALAN (*FI*), alla luce del dibattito che si è svolto sul punto, integra la proposta di parere precedentemente formulata con l'invito alle Commissioni di merito a valutare, nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato in titolo, l'impatto che la nuova di-

sciplina recata dal medesimo testo unificato è destinato ad avere sulla vigente legislazione regionale in materia di usi civili.

La Sottocommissione concorda con il parere così formulato e integrato del relatore.

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte non ostativo con condizione)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.2 per il quale propone di esprimersi in senso non ostativo a condizione che esso sia riformulato prevedendo un coinvolgimento «forte» delle Regioni, richiedendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle attività ivi previste, in considerazione dei rilevanti aspetti di competenza regionale in materia di formazione del personale sanitario. Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI che dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore STIFFONI (*LP*) che segnala come l'emendamento 4.0.2 preveda un allargamento a suo avviso eccessivo delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, proponendo al relatore di integrare la proposta già formulata con il parere negativo su detto emendamento.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), pur concordando nel merito con la valutazione negativa espressa dal senatore Stiffoni sull'emendamento 4.0.2 e dopo aver ricordato che durante l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo le Commissioni di merito hanno respinto emendamenti con i quali si proponevano norme analoghe, ricorda che il parere che la Sottocommissione è chiamata a dare all'Assemblea ha come unico parametro il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dal Titolo V della Costituzione: la materia trattata dall'emendamento in questione è chiaramente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *b*) della Costituzione, che demanda allo Stato la legislazione in materia di immigrazione. Ribadisce pertanto la proposta di parere precedentemente formulata.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3366) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3405) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3138) FABBRINI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, e parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo che novella la disciplina dettata dalla legge n. 113 del 1985 in materia di collocamento e rapporto di lavoro degli operatori telefonici minorati della vista. Le disposizioni del disegno di legge in titolo sono prevalentemente riconducibili, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e segnatamente della recente sentenza n. 50 del 2005, alle seguenti materie: ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *l*) ed *m*) della Costituzione. Le disposizioni sono altresì riconducibili, sempre alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla determinazione di principi fondamentali in materia di lavoro e di professioni.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2, che disciplina i programmi di insegnamento, corsi di aggiornamento e di formazione professionale, esse sono in primo luogo riferibili a principi fondamentali in materia di istruzione; in secondo luogo, per quanto concerne le disposizioni in materia di aggiornamento e formazione professionale, ricorda che la citata sentenza n. 50 ha affrontato il problema delle questioni di legittimità costituzionale che possono insorgere per le interferenze tra norme rientranti in materie di competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre, come l'istruzione e formazione professionale, alle Regioni: in tali ipotesi, afferma la Corte, può parlarsi «di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente». Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche «quello della prevalenza, qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre».

Alla luce di quest'ultimo criterio, ritiene che il nucleo essenziale e la finalità prevalente di cui il disegno di legge in esame si fa portatore sia quella di assicurare una attiva integrazione delle persone minorate della vista, assicurando loro l'esercizio del diritto fondamentale al lavoro in misura uniforme su tutto il territorio nazionale.

Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 3138, invitando tuttavia la Commissione di merito a riformulare l'articolo 2 della legge n. 113 del 1985, come novellato dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, assicurandone una maggiore compatibilità

con il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, apparendo incongruo che sia una legge ordinaria statale a «demandare» alle Regioni gli ambiti di competenza ivi indicati.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3138 e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone di esprimere su di essi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI che dichiara di condividere il parere formulato dal relatore.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

467^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di aggiornare al bilancio triennale vigente la decorrenza temporale delle autorizzazioni di spesa previste dal disegno di legge in esame agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, nonché quella della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, posto che lo stanziamento indicato presente adeguata capienza ed un'apposita prenotazione. Dal punto di vista della quantificazione, premesso che il provvedimento in esame non risulta essere stato precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio del Senato, segnala che occorre ottenere conferma della congruità della stima degli oneri ivi indicata, valutando eventualmente l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli stessi. In particolare, richiama l'attenzione sugli effetti finanziari derivanti dagli articoli 3 (che prevede campagne informative di prevenzione contro le pratiche di mutilazione), 4 (relativo alla formazione del personale sanitario) e 5 (che istituisce un numero verde di assistenza), dei quali occorre verificare la compatibilità con i limiti di spesa ivi indicati, nonché su quelli derivanti dagli articoli 2 (che stabilisce un'attività di promozione e coordinamento da

parte della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 7 (che prevede progetti di prevenzione e assistenza all'estero nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo già esistenti con i Paesi interessati), dei quali occorre valutare la compatibilità con le rispettive clausole di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 2.1 e 2.100 (che prevedono un apposito gruppo di lavoro per le attività di promozione e coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), 2.101 e 7.100 (che sopprimono le rispettive clausole di invarianza finanziaria), 2.102 (che sembra ampliare i benefici a favore delle vittime delle pratiche di mutilazione), nonché 4.100, 5.102 e 10.101 (che aumentano gli oneri oltre la capienza dello stanziamento di copertura). Rileva altresì la necessità di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle seguenti proposte, che presentano comunque una copertura particolarmente elevata: 7.1 e 9.0.1 (per la quale occorre inoltre aggiornare la decorrenza degli oneri al bilancio triennale vigente). In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare se possano o meno rientrare nelle rispettive autorizzazioni di spesa gli oneri derivanti dagli ulteriori interventi di cui agli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12 e 4.2. Osserva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.0.2 (limitatamente al comma 1), 4.0.1 e 5.0.100 (limitatamente al comma 1), che concedono lo *status* di rifugiate alle donne vittime delle pratiche di mutilazione, nonché delle proposte 4.0.2 e 5.0.100 (limitatamente ai rispettivi commi 2), che estendono il campo di applicazione dei benefici di protezione temporanea degli immigrati di cui alla legge n. 40 del 1998, e per i quali occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie richiamato a copertura. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare se possano o meno rientrare nelle rispettive autorizzazioni di spesa gli oneri derivanti dagli ulteriori interventi di cui agli emendamenti 6.111 e 10.100 (che include nella copertura finanziaria gli oneri relativi all'intero provvedimento, oltre a quelli delle norme espressamente richiamate nel testo).

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI concorda con il relatore in merito all'esigenza di adeguare la cadenza temporale degli oneri recati dal provvedimento in esame e delle relative clausole di copertura finanziaria al corrente esercizio finanziario e si riserva di replicare in una successiva seduta alle richieste di chiarimento del relatore in merito ai profili di quantificazione da questi evidenziati.

Il presidente AZZOLLINI, sottolineando l'esigenza di acquisire quanto più celermente possibile dal Governo gli elementi di chiarimento

richiesti dal relatore, tenendo conto che il provvedimento in titolo è calendarizzato per l'esame già a partire dall'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 2.0.6 (testo 2), 2.0.500, 2.0.600 e x1.0.100 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alla proposta 2.0.6, posto che le disposizioni ivi indicate non sembrano applicarsi, ai sensi del capoverso art. 2-bis, comma 8, alle opere ancora da appaltare, occorre acquisire conferma della capienza degli stanziamenti disposti a legislazione vigente per le opere pubbliche da appaltare per la copertura degli oneri per le procedure di archeologia preventiva di cui ai capoversi art. 2-bis, comma 1, e art. 2-ter. Rileva inoltre la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dal capoverso art. 2-bis, comma 2, per la realizzazione dell'elenco ivi indicato, al fine di verificare la congruità della relativa copertura nonché valutare l'opportunità di riformulare la stessa in limite massimo di spesa adeguandone la cadenza triennale alla cadenza permanente dell'onere e di precisare la rispettiva destinazione delle spese in conto capitale e di quelle di parte corrente. Fa presente infine la necessità di acquisire conferma dell'idoneità della clausola di invarianza finanziaria di cui al capoverso art. 2-quater ad escludere effetti sulla finanza regionale. In ordine alla proposta 2.0.500 riscontra l'esigenza di valutare se, in relazione al trasferimento delle quote latte, l'introduzione di una quota obbligatoria destinata alla riserva nazionale sia suscettibile di dare luogo ad indennizzi. Per quanto concerne la proposta 2.0.600, che in relazione ai vincoli applicabili a beni e documenti di interesse storico e archeologico introduce delle deroghe per quanto attiene alle monete antiche e moderne, ritiene che occorre acquisire conferma che non derivino significativi effetti correlati alla sottrazione dei suddetti beni dal regime di licenze all'esportazione previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposta x1.0.100 (testo 2), che in relazione alle delega disposta dalla legge n. 243 del 2004 per la riforma della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare, introduce, richiamando i medesimi principi e criteri direttivi applicabili per l'esercizio della delega sostanziale (ivi incluse le clausole inerenti alla verifica della compatibilità finanziaria), la possibilità di emanare, at-

traverso uno o più decreti legislativi, anche un testo unico delle disposizioni in materia di previdenza complementare.

Il sottosegretario VENTUCCI in relazione alla proposta 2.0.6 (testo 2) conferma la quantificazione dell'onere indicato dal capoverso articolo 2-*bis* e l'idoneità della clausola di invarianza recata dal capoverso articolo 2-*quater* ad escludere effetti per la finanza regionale ma esprime avviso contrario sulla copertura del capoverso articolo 2-*bis*, comma 2, in quanto osserva che nell'accantonamento richiamato non sussistono risorse disponibili per le finalità ivi indicate.

Non riscontra infine profili meritevoli di osservazioni per quanto concerne le restanti proposte illustrate dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea le proprie perplessità in merito all'idoneità della formulazione del capoverso 2-*quater* dell'emendamento 2.0.6 (testo 2) ad escludere effetti finanziari a carico della finanza regionale. Tale affermazione sarebbe stata più verosimile ove le suddette disposizioni fossero state opportunamente sottoposte, in via preventiva, alla Conferenza Stato-Regioni. Preannuncia, pertanto, il proprio avviso contrario sulla proposta in esame.

Dopo aver rilevato che anche a proposito dell'emendamento 2.0.500 non possono essere esclusi effetti finanziari, correlati ad eventuali indennizzi, salvo espressa esclusione di tale ipotesi da parte del Governo, evidenzia infine l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla portata dell'emendamento x1.0.100 (testo 2). Da un lato, infatti, non appare chiaro se l'intento del Governo sia quello di procedere all'emanazione di un testo unico in materia di previdenza complementare attraverso uno ovvero più decreti legislativi; in secondo luogo, ove si proceda all'emanazione di più decreti legislativi, è necessario verificare che su ciascuno di essi si applichino le clausole inerenti alla verifica della compatibilità finanziaria di cui alla legge n. 243 del 2004; in terzo luogo, infine, occorre verificare se la copertura finanziaria non sia assicurata dalla contestualità dell'adozione delle varie disposizioni della riforma della previdenza obbligatoria e complementare, nel senso che disposizioni di carattere oneroso debbano essere necessariamente compensate da disposizioni mirate a recare maggiori entrate ovvero dei risparmi, nel qual caso, la previsione di una pluralità di decreti legislativi assumerebbe di per sé carattere oneroso.

Su richiesta del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene di procedere ad una breve sospensione della seduta per consentire al Governo di predisporre gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,35.

Il sottosegretario VENTUCCI, in relazione agli ulteriori elementi di chiarimento richiesti in ordine all'emendamento x1.0.100 (testo 2), pre-

cisa, sulla base di informazioni acquisite per le vie brevi, che la proposta è volta a consentire l'emanazione di un apposito decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di previdenza complementare assicurando che allo stesso si applichino tutte le clausole finanziarie già previste dalla legge n. 243 del 2004. Precisa, altresì, che le norme di cui al comma 2 dell'emendamento costituiscono mere disposizioni di coordinamento tese a consentire l'adozione di ulteriori norme integrative e correttive del suddetto testo unico, in conformità con quanto già previsto dalla vigente formulazione dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 243 del 2004.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di formulare un parere di nulla osta sull'emendamento x1.0.100 (testo 2) condizionato, tuttavia, ad una riformulazione del comma 1, lettera c), tesa a garantire che le clausole di copertura finanziaria di cui alla legge n. 243 del 2004 si applichino comunque allo schema di decreto legislativo ovvero a ciascuno degli schemi di decreto legislativo eventualmente emanati per adottare il testo unico in materia di previdenza complementare.

Per quanto concerne la proposta 2.0.6 (testo 2), tenuto conto delle assicurazioni del Governo in merito alla valutazione di congruità della quantificazione dell'onere ed all'esclusione di maggiori oneri a carico della finanza regionale, evidenziando che i rilievi del Governo in ordine alle finalizzazioni attengono a profili di merito e che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, risultano disponibili le risorse richiamate ai fini della copertura del capoverso articolo 2-bis, propone di esprimere un parere non ostativo, condizionato, tuttavia, ad una riformulazione del comma 2 del suddetto capoverso nel senso di adeguare la copertura alla cadenza temporale dell'onere, di formulare lo stesso in termini di limite massimo di spesa e di precisare la destinazione, rispettivamente, delle risorse di conto capitale e di quelle di parte corrente.

Dopo aver ricordato che non sono emersi rilievi in ordine alla proposta 2.0.600, propone infine di esprimere un avviso contrario sulla proposta 2.0.500, senza tuttavia richiamare l'articolo 81 della Costituzione, non avendo il Governo espressamente escluso che allo stesso possano essere correlate delle forme di indennizzo.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.6 (testo 2), 2.0.500, 2.0.600 e x1.0.100 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 2.0.6 (testo 2) condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso Art. 2-bis, del comma 2 con il seguente: «2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dal-

l'entrata in vigore del presente articolo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per il 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dal 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per l'anno 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulla proposta x1.0.100 (testo 2), a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al comma 1, lettera c), le parole: "l'adozione del" siano sostituite dalle seguenti: "l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il".

Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 2.0.500 e parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.600.».

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente non ritenendo esaustive le condizioni poste a proposito degli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e x1.0.100 (testo 2).

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a – Affari costituzionali).

(5^a – Programmazione economica, bilancio).

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).
- GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045)
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).
- e della petizione n. 571 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna (1405).
 - IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna (1617).
 - CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme per la montagna (2305).
 - ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna (2339).
 - Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (3036).
-

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia).

(12^a - Igiene e Sanità).

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44)
- CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).
- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).
- PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).
- BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).

- DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).
 - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).
 - e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.
-

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia).

(13^a – Territorio, ambiente, beni ambientali).

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (66).
 - RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (1741).
 - RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali (1816).
 - PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati (2994).
 - NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (3027).
 - SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori (3088).

- TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia» (3167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
 - VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici (1183).
 - BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241).
 - *(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003).*
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sull'attuale situazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche: audizione del professore Francesco Pizzetti.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.
– Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475)
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732)
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 149).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-*

l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
 - DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione del dottor Biagio Bossone, direttore esecutivo in Italia della Banca Mondiale.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino (3420) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (3366)
- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (3405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 485).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa (n. 473).
 - Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2005 (n. 486).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).
 - Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15,45

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-*

cratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Interventi in favore dei beni e delle attività culturali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).
- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
- D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253)
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- FABBRİ ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).
 - ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
 - RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
 - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
 - COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).

- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
 - TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
 - MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
 - EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
 - BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).
 - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).
 - e della petizione n. 799 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli (3334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 8,30 e 14

ORE 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio
sulla situazione dei diritti umani in Colombia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono
e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

- Audizione dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano,
dottoressa Tiziana Maiolo.
 - Audizione della dottoressa Teresa Bonfiglio, vice questore aggiunto -
reggente Divisione Anticrimine - Questura di Cosenza.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 25 maggio 2005, ore 13,30, 14, 14,30 e 15

ORE 13,30

- Audizione del sindaco del comune di Pompei, Claudio D'Alessio.

ORE 14

- Audizione del presidente della società MITA Spa di Pompei, Anti Luigi Cappelluccio.

ORE 14,30

- Audizione del sindaco di Castellammare di Stabia, Salvatore Vozza.

ORE 15

- Audizione del presidente della Multiservizi Spa di Castellammare di Stabia, Salvatore Mascolo.
-